

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 804/2001 della Commissione del 26 aprile 2001 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 1
- Regolamento (CE) n. 805/2001 della Commissione, del 26 aprile 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 2869/2000 e che porta a 1 000 000 di t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato interno di frumento tenero della raccolta 1999 detenuto dall'organismo d'intervento francese ..... 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 806/2001 della Commissione, del 26 aprile 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 174/1999 per quanto riguarda la gestione del contingente di latte in polvere da esportare nella Repubblica dominicana** ..... 4
- ★ **Regolamento (CE) n. 807/2001 della Commissione, del 25 aprile 2001, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale <sup>(1)</sup>** ..... 6
- ★ **Regolamento (CE) n. 808/2001 della Commissione, del 26 aprile 2001, relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria di trasformazione dal 1° aprile al 30 giugno 2000** ..... 12
- ★ **Regolamento (CE) n. 809/2001 della Commissione, del 26 aprile 2001, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** 16
- Regolamento (CE) n. 810/2001 della Commissione, del 26 aprile 2001, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 ..... 22
- Regolamento (CE) n. 811/2001 della Commissione, del 26 aprile 2001, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato ..... 24
- Regolamento (CE) n. 812/2001 della Commissione, del 26 aprile 2001, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso 28

Regolamento (CE) n. 813/2001 della Commissione, del 26 aprile 2001, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali .....	31
Regolamento (CE) n. 814/2001 della Commissione, del 26 aprile 2001, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso .....	33
Regolamento (CE) n. 815/2001 della Commissione, del 26 aprile 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/2000 .....	34
Regolamento (CE) n. 816/2001 della Commissione, del 26 aprile 2001, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 2014/2000 .....	35
Regolamento (CE) n. 817/2001 della Commissione, del 26 aprile 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2317/2000 .....	36
Regolamento (CE) n. 818/2001 della Commissione, del 26 aprile 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di segala nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1740/2000 .....	37
Regolamento (CE) n. 819/2001 della Commissione, del 26 aprile 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2097/2000 .....	38
Regolamento (CE) n. 820/2001 della Commissione, del 26 aprile 2001, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 555/2001 .....	39
Regolamento (CE) n. 821/2001 della Commissione, del 26 aprile 2001, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 730/2001 .....	40

## II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

### Parlamento europeo e Consiglio

2001/331/CE:

- ★ **Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri** .....

41

### Consiglio

2001/332/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica popolare del Bangladesh sul partenariato e sullo sviluppo** .....

47

**Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica popolare del Bangladesh sul partenariato e sullo sviluppo** .....

48

**Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica popolare del Bangladesh sul partenariato e sullo sviluppo** .....

56

### Commissione

2001/333/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 13 febbraio 2001, concernente l'assegnazione di quantitativi di sostanze controllate consentite per usi essenziali nella Comunità nel 2001 ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2000) 4153]** .....

57

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 804/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 26 aprile 2001**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di**  
**entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 aprile 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 aprile 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	052	86,4	
	204	76,4	
	212	110,1	
	999	91,0	
0707 00 05	052	90,7	
	999	90,7	
0709 90 70	052	85,0	
	999	85,0	
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	75,6	
	204	46,4	
	212	52,0	
	220	56,7	
	600	67,4	
	624	57,8	
	999	59,3	
	999	59,3	
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	92,1	
	400	86,9	
	404	96,7	
	508	78,1	
	512	82,6	
	524	90,2	
	528	87,8	
	720	94,4	
	804	119,1	
	999	92,0	
	0808 20 50	388	79,3
		512	87,4
		528	81,3
999		82,7	

(<sup>1</sup>) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 805/2001 DELLA COMMISSIONE****del 26 aprile 2001****che modifica il regolamento (CE) n. 2869/2000 e che porta a 1 000 000 di t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato interno di frumento tenero della raccolta 1999 detenuto dall'organismo d'intervento francese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000 <sup>(4)</sup>, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2869/2000 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 323/2001 <sup>(6)</sup>, ha indetto una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 750 000 t di frumento tenero della raccolta 1999 detenuto dall'organismo d'intervento francese.
- (3) Tenuto conto dell'attuale situazione del mercato, è opportuno aumentare a 1 000 000 di t il quantitativo di frumento tenero posto in vendita sul mercato interno,

detenuto dall'organismo d'intervento francese, senza precisare l'anno della raccolta.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 2869/2000 è modificato come segue:

- 1) Nel titolo, i termini «della raccolta 1999» sono soppressi.
- 2) All'articolo 1 i termini «di 750 000 t di frumento tenero della raccolta 1999» sono sostituiti dai termini «di 1 000 000 di t di frumento tenero».
- 3) L'articolo 2, paragrafo 2 è modificato come segue:  
«2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 26 giugno 2001.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.<sup>(4)</sup> GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24.<sup>(5)</sup> GU L 333 del 29.12.2000, pag. 19.<sup>(6)</sup> GU L 48 del 17.2.2001, pag. 3.

## REGOLAMENTO (CE) N. 806/2001 DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 2001

**che modifica il regolamento (CE) n. 174/1999 per quanto riguarda la gestione del contingente di latte in polvere da esportare nella Repubblica dominicana**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2884/2000<sup>(4)</sup>, contiene all'articolo 20 bis le disposizioni applicabili alla gestione del contingente di latte in polvere da esportare nella Repubblica dominicana in seguito al memorandum d'intesa concluso tra la Comunità europea e la Repubblica dominicana e approvato con la decisione 98/486/CE del Consiglio<sup>(5)</sup>.
- (2) A causa delle difficoltà connesse all'entrata in applicazione del memorandum suddetto nella Repubblica dominicana nel corso del 2000, è opportuno escludere questo anno dal periodo di riferimento per le domande future nell'ambito del contingente in oggetto. D'altro canto, si devono prendere misure intese ad evitare l'annullamento dei titoli. Occorre pertanto aumentare il livello della cauzione per le esportazioni effettuate nell'ambito della quota e subordinarne lo svincolo alla prova che i prodotti siano stati dichiarati all'importazione nella Repubblica dominicana nel corso dell'anno del contingente. Risulta inoltre necessario adattare altre disposizioni per garantire una migliore gestione del regime.
- (3) Poiché il periodo fissato per la presentazione delle domande di titoli va dal 1° al 10 maggio 2001, il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 20 bis del regolamento (CE) n. 174/1999 è modificato come segue:

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.<sup>(3)</sup> GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.<sup>(4)</sup> GU L 333 del 29.12.2000, pag. 76.<sup>(5)</sup> GU L 218 del 6.8.1998, pag. 45.

- 1) Al paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

«a) La prima quota, pari all'80 %, ossia a 17 920 tonnellate, è ripartita tra gli esportatori della Comunità che possono dimostrare di aver esportato prodotti di cui al paragrafo 3 nella Repubblica dominicana nel corso di ciascuno dei tre anni civili, escluso l'anno 2000, precedenti il periodo di presentazione delle domande.»

- 2) Al paragrafo 5, il primo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— per la quota di cui al paragrafo 4, lettera a), un quantitativo pari al 110 % del quantitativo totale di prodotti di cui al paragrafo 3 esportati durante uno dei tre anni civili, escluso l'anno 2000, che precedono il periodo di presentazione delle domande.»

- 3) Al paragrafo 6, lettera b), il primo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— versa una cauzione di 15 EUR per 100 kg.».

- 4) Al paragrafo 9, la lettera c) è sostituita dal testo seguente:

«c) nella casella 20, una delle seguenti diciture:

— Artículo 20 bis del Reglamento (CE) nº 174/1999:

contingente arancelario de leche en polvo del año 1.7.....-30.6..... fijado en el Memorándum de acuerdo celebrado entre la Comunidad Europea y la República Dominicana y aprobado mediante la Decisión 98/486/CE del Consejo.

— Artikel 20a i forordning (EF) nr. 174/1999:

toldkontingent for perioden 1.7..... til 30.6..... for mælkepulver i henhold til den aftale, som blev indgået mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Dominikanske Republik og godkendt ved Rådets afgørelse 98/486/EF.

— Artikel 20a der Verordnung (EG) Nr. 174/1999:

Milchpulverkontingent für das Jahr 1.7.....-30.6..... gemäß der mit dem Beschluss 98/486/EG des Rates genehmigten Vereinbarung zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Dominikanischen Republik.

— Άρθρο 20α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 174/1999:

δασμολογική ποσόστωση, για το έτος 1.7.....-30.6....., γάλακτος σε σκόνη δυνάμει του μνημονίου συμφωνίας που συνήφθη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δομινικανικής Δημοκρατίας και εγκρίθηκε από την απόφαση 98/486/ΕΚ του Συμβουλίου.

- Article 20a of Regulation (EC) No 174/1999:  
tariff quota for 1.7.....-30.6....., for milk powder under the Memorandum of Understanding concluded between the European Community and the Dominican Republic and approved by Council Decision 98/486/EC.
- Article 20 bis du règlement (CE) n° 174/1999:  
contingent tarifaire pour l'année 1.7.....-30.6....., de lait en poudre au titre du mémorandum d'accord conclu entre la Communauté européenne et la République dominicaine et approuvé par la décision 98/486/CE du Conseil.
- Articolo 20 bis del regolamento (CE) n. 174/1999:  
contingente tariffario per l'anno 1.7.....-30.6....., di latte in polvere a titolo del memorandum d'intesa concluso tra la Comunità europea e la Repubblica dominicana e approvato con la decisione 98/486/CE del Consiglio.
- Artikel 20 bis van Verordening (EG) nr. 174/1999:  
tariefcontingent melkpoeder voor het jaar 1.7.....-30.6..... krachtens het memorandum van overeenstemming tussen de Europese Gemeenschap en de Dominicaanse Republiek, goedgekeurd bij Besluit 98/486/EG van de Raad.
- Artigo 20.ºA do Regulamento (CE) n.º 174/1999:  
contingente pautal do ano 1.7.....-30.6....., de leite em pó ao abrigo do memorando de acordo concluído entre a Comunidade Europeia e a República Dominicana e aprovado pela Decisão 98/486/CE do Conselho.
- Asetuksen (EY) N:o 174/1999 20 a artikla:  
neuvoston päätöksellä 98/486/EY hyväksytyn Euroopan yhteisön ja Dominikaanisen tasavallan yhteisymmärryspöytäkirjan mukainen maitojauheen tariffikiintiö 1.7..... ja 30.6..... välisenä aikana.

- Artikel 20a i förordning (EG) nr 174/1999:  
tullkvot för året 1.7.....-30.6....., för mjölkpulver enligt avtalsmemorandumet mellan Europeiska gemenskapen och Dominikanska republiken, godkänt genom rådets beslut 98/486/EG.»

- 5) Al paragrafo 12, il primo comma è sostituito dal testo seguente:  
«I titoli sono rilasciati, su richiesta dell'operatore, tra il 1° giugno ed il 15 febbraio successivo. Essi sono rilasciati esclusivamente agli operatori le cui domande di titoli sono state comunicate conformemente al paragrafo 10.»
- 6) Al paragrafo 14, il primo comma è sostituito dal testo seguente:  
«La cauzione è svincolata esclusivamente in uno dei due casi seguenti:  
a) su presentazione della prova di cui all'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (\*), accompagnata da copia della dichiarazione di esportazione debitamente vistata dalle autorità competenti della Repubblica dominicana;  
b) per i quantitativi oggetto di domanda per i quali non ha potuto essere rilasciato alcun titolo.

(\*) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.»

- 7) Il paragrafo 17 è sostituito dal testo seguente:  
«Le disposizioni di cui al capo I si applicano ad eccezione degli articoli 6, 9 e 10.»

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica ai titoli richiesti a partire dal 1° maggio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

## REGOLAMENTO (CE) N. 807/2001 DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 2001

**che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 750/2001 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 6, 7 e 8,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, è necessario stabilire limiti massimi di residui per tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari della Comunità destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare.
- (2) Il limite massimi di residui devono venire stabiliti solo in seguito a valutazione, da parte del comitato per i medicinali veterinari, di tutte le informazioni relative alla sicurezza dei residui presenti nelle sostanze destinate al consumatore di prodotti alimentari di origine animale e relative agli effetti dei residui sulla lavorazione industriale dei generi alimentari.
- (3) Nel fissare i limiti massimi di residui dei medicinali veterinari presenti nei prodotti alimentari di origine animale, è necessario precisare le specie animali in cui tali residui possono comparire, nonché i livelli di residui che possono essere presenti nei singoli tessuti prelevati dall'animale cui era stato somministrato il prodotto (tessuto campione) e la natura del residuo che interessa ai fini del controllo dei residui (residuo marcatore).
- (4) Al fine di agevolare le operazioni regolari per il controllo dei residui, occorre di norma fissare, sulla base della pertinente normativa comunitaria, dei limiti massimi di residui per i tessuti campione, per il fegato o per i reni. Tuttavia il fegato e i reni sono organi che vengono spesso rimossi dalle carcasse nel commercio internazionale. È pertanto necessario determinare dei limiti massimi di residui anche per i tessuti muscolari o adiposi.
- (5) Nel caso di medicinali veterinari destinati alle specie ovaiole, agli animali da latte o alle api mellifere, occorre

fissare dei limiti massimi di residui anche per le uova, il latte o il miele.

- (6) Nafcillin, cefoperazone, tiamulina, lincomicina, netobimina, cialotrina, fossima e ciflutrina devono essere inseriti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90.
- (7) «Acidi benzen sulfonici con catena alchilica lineare di lunghezza compresa tra C<sub>9</sub> e C<sub>13</sub>, con un contenuto di catene superiori a C<sub>13</sub> inferiore al 2,5 %» devono essere inseriti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90.
- (8) In attesa dei risultati definitivi delle indagini scientifiche, il periodo di durata dei limiti massimi provvisori di residui precedentemente definitivo nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 deve essere estesa per cefacetrile, acido ossolinico e permetrina.
- (9) Prima di porre in vigore il presente regolamento occorre stabilire un periodo sufficientemente lungo per consentire agli Stati membri di modificare opportunamente, sulla base delle disposizioni del presente regolamento, le autorizzazioni di immissione in commercio dei medicinali veterinari rilasciate ai sensi della direttiva 81/851/CEE del Consiglio <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/37/CE della Commissione <sup>(4)</sup>, per tenere conto delle disposizioni del presente regolamento.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono sostituiti dal testo dell'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 109 del 19.4.2001, pag. 35.<sup>(3)</sup> GU L 317 del 6.11.1981, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU L 139 del 10.6.2000, pag. 25.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2001.

*Per la Commissione*  
Erkki LIIKANEN  
*Membro della Commissione*

---

ALLEGATO

A. L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come segue:

1. Agenti antinfettivi

1.2. Antibiotici

1.2.1. Penicilline

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Nafcillin	Nafcillin	Bovini	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 30 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Latte	Esclusivamente per uso intramammario»

1.2.2. Cefalosporine

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Cefoperazone	Cefoperazone	Bovini	50 µg/kg	Latte»	

1.2.8. Pleuromutiline

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Tiamulina	Somma dei metaboliti che possono essere idrolizzati in 8-α-idrossimutilina	Tacchino	100 µg/kg 100 µg/kg 300 µg/kg	Muscolo Pelle e grasso Fegato»	

1.2.9. Lincosamidi

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Lincomicina	Lincomicina	Ovini	100 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg 1 500 µg/kg 150 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Latte	

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
		Suini	100 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg 1 500 µg/kg	Muscolo Pelle e grasso Fegato Rene	
		Polli	100 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg 1 500 µg/kg 50 µg/kg	Muscolo Pelle e grasso Fegato Rene Uova»	

## 2. Agenti antiparassitari

## 2.1. Agenti attivi contro gli ectoparassiti

## 2.1.3. Benzimidazoli e pro-benzimidazoli

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Netobimina	Somma di ossido di albendazolo, solfone di albendazolo e albendazolo 2-amminosolfone, indicata come albendazolo	Bovini, ovini	100 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Latte	Esclusivamente ad uso orale»

## 2.2. Agenti attivi contro gli ectoparassiti

## 2.2.1. Organofosfati

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Fossima	Fossima	Ovini	50 µg/kg 400 µg/kg 50 µg/kg	Muscolo Grasso Rene	Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano»
		Suini	20 µg/kg 700 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg	Muscolo Pelle e grasso Fegato Rene	

2.2.3. Pyretrina e pyrethroidi

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Cialotrina	Cialotrina (somma degli isomeri)	Bovini	500 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 10 µg/kg	Grasso Rene Latte Muscolo	Devono essere osservate le ulteriori disposizioni della direttiva 94/29/CE»
Ciflutrina	Ciflutrina (somma degli isomeri)	Bovini	50 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 20 µg/kg	Grasso Fegato Rene Latte	

B. L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come segue:

2. Composti organici

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
«Acidi benzen sulfonici con catena alchilica lineare di lunghezza compresa tra C <sub>9</sub> e C <sub>13</sub> , con un contenuto di catene superiori a C <sub>13</sub> inferiore al 2,5 %	Bovini	Esclusivamente ad uso topico»

C. L'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come segue:

1. Agenti antinfettivi

1.2. Antibiotici

1.2.4. Cefalosporine

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Cefacettrile	Cefacettrile	Bovini	125 µg/kg	Latte	Gli LMR provvisori scadono l'1.1.2002 Esclusivamente per uso intramammario»

1.2.6. Quinoloni

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Acido ossolinico	Acido ossolinico	Bovini	100 µg/kg 50 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene	Gli LMR provvisori scadono l'1.1.2003. Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano»

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
		Suini	100 µg/kg 50 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg	Muscolo Pelle e grasso Fegato Rene	
		Polli	100 µg/kg 50 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg 50 µg/kg	Muscolo Pelle e grasso Fegato Rene Uova	
		Pesce	300 µg/kg	Muscolo e pelle in proporzioni naturali	

## 2. Agenti antiparassitari

## 2.2. Agenti attivi contro gli ectoparassiti

## 2.2.3. Pyretrina e pyrethroidi

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Permetrina	Permetrina (somma degli isomeri)	Polli, suini	50 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Muscolo Pelle e grasso Fegato Rene	Gli LMR provvisori scadono l'1.1.2003
		Bovini, caprini	50 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Latte	Gli LMR provvisori scadono l'1.1.2003  Devono essere osservate le ulteriori disposizioni della direttiva 98/82/CE (GU L 290 del 29.10.1998, pag. 25)
		Polli	50 µg/kg	Uova	Gli LMR provvisori scadono l'1.1.2003»

## REGOLAMENTO (CE) N. 808/2001 DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 2001

## relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria di trasformazione dal 1° aprile al 30 giugno 2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) Fino al 31 dicembre 2000 l'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura <sup>(2)</sup>, abrogato dal regolamento (CE) n. 104/2000, prevedeva la concessione di un'indennità compensativa, a determinate condizioni, alle organizzazioni di produttori di tonno della Comunità per i quantitativi di tonno consegnati all'industria di trasformazione durante il trimestre civile cui si riferivano i rilevamenti dei prezzi, quando il prezzo di vendita medio trimestrale sul mercato comunitario e il prezzo franco frontiera, se del caso maggiorato della tassa compensativa di cui era stato gravato, si collocavano contemporaneamente ad un livello inferiore al 91 % del prezzo alla produzione comunitaria del prodotto considerato.

(2) Dall'analisi della situazione del mercato comunitario nell'anno 2000 risulta che, tra il 1° aprile e il 30 giugno, per quanto riguarda il tonno albacora (*Thunnus albacares*) di peso superiore a 10 kg per pezzo, il tonno albacora (*Thunnus albacares*) di peso non superiore a 10 kg per pezzo e il tonnetto striato [*Euthynnus (Katsuwonus) pelamis*], sia il prezzo di vendita medio trimestrale, sia il prezzo franco frontiera di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 risultano inferiori al 91 % del prezzo alla produzione comunitaria in vigore, fissato dal regolamento (CE) n. 2748/1999 del Consiglio <sup>(3)</sup>.

(3) Le condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3759/92 devono continuare ad applicarsi ai fini della concessione dell'indennità compensativa per i prodotti suindicati relativamente al periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2000.

(4) Il diritto all'indennità deve essere determinato sulla base delle vendite fatturate durante il trimestre di cui si tratta, utilizzate per il calcolo del prezzo di vendita medio mensile di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del

regolamento (CEE) n. 2210/93 della Commissione <sup>(4)</sup>, abrogato dal regolamento (CE) n. 80/2001 della Commissione <sup>(5)</sup>, con effetto dal 1° gennaio 2001.

(5) L'importo dell'indennità di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3759/92 non può in alcun caso superare la differenza tra il livello limite e il prezzo di vendita medio del prodotto in questione sul mercato comunitario o un importo forfettario equivalente al 12 % di tale limite.

(6) I quantitativi che possono beneficiare dell'indennità compensativa ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3759/92 non possono in alcun caso superare, nel trimestre considerato, i limiti fissati al paragrafo 3 dello stesso articolo.

(7) In applicazione dei limiti di cui all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3759/92, per il calcolo dell'importo dell'indennità concessa a ciascuna organizzazione di produttori, occorre ripartire i quantitativi ammissibili tra le organizzazioni di produttori interessate in proporzione alle rispettive produzioni dello stesso trimestre delle campagne di pesca 1997, 1998 e 1999.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

L'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria di trasformazione è concessa, per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 2000, per i prodotti di seguito indicati:

(EUR/t)	
Prodotto	Importo massimo dell'indennità
Tonno albacora ( <i>Thunnus albacares</i> ) di peso superiore a 10 kg per pezzo	23
Tonno albacora ( <i>Thunnus albacares</i> ) di peso non superiore a 10 kg per pezzo	96
Tonnetto striato [ <i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i> ]	55

<sup>(1)</sup> GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

<sup>(2)</sup> GU L 388 del 31.12.1992, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 331 del 23.12.1999, pag. 28.

<sup>(4)</sup> GU L 197 del 6.8.1993, pag. 8.

<sup>(5)</sup> GU L 13 del 17.1.2001, pag. 3.

*Articolo 2*

1. Il volume globale per ciascuna specie dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità è il seguente:

- Tonno albacora (*Thunnus albacares*)  
di peso superiore a  
10 kg per pezzo 18 699,680 tonnellate,
- Tonno albacora (*Thunnus albacares*)  
di peso non superiore a  
10 kg per pezzo 3 511,942 tonnellate,

— Tonnetto striato  
[*Euthynnus (Katsuwonus) pelamis*] 6 962,352 tonnellate.

2. Il volume globale è ripartito tra le organizzazioni di produttori interessate secondo quanto indicato in allegato.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

**Ripartizione tra le organizzazioni di produttori dei quantitativi di tonno che possono beneficiare dell'indennità compensativa per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2000, sulla base delle percentuali d'indennità**1. *(in tonnellate)*

Tonno Albacora (Thunnus albacares) di peso superiore a 10 kg/pezzo	Quantitativi ammessi a beneficiare dell'indennità al 100 %	Quantitativi ammessi a beneficiare dell'indennità al 50 %	Quantitativi totali ammessi a beneficiare dell'indennità
OPAGAC	4 896,549	0	4 896,549
OPTUC	7 024,104	543,012	7 567,116
OP 42 (CAN.)	0	0	0
ORTHONGEL	4 846,014	1 390,001	6 236,015
APASA	0	0	0
MADEIRA	0	0	0
UE Totale	16 766,667	1 933,013	18 699,680

2. *(in tonnellate)*

Tonno Albacora (Thunnus albacares) di peso non superiore a 10 kg/pezzo	Quantitativi ammessi a beneficiare dell'indennità al 100 %	Quantitativi ammessi a beneficiare dell'indennità al 50 %	Quantitativi totali ammessi a beneficiare dell'indennità
OPAGAC	2 287,357	0	2 287,357
OPTUC	1 125,097	0	1 125,097
OP 42 (CAN.)	0	0	0
ORTHONGEL	65,918	33,570	99,488
APASA	0	0	0
MADEIRA	0	0	0
UE Totale	3 478,372	33,570	3 511,942

3. *(in tonnellate)*

Tonnetto Striato [Eurhynnus (Katsuwonus) pelamis]	Quantitativi ammessi a beneficiare dell'indennità al 100 %	Quantitativi ammessi a beneficiare dell'indennità al 50 %	Quantitativi totali ammessi a beneficiare dell'indennità
OPAGAC	3 346,151	0	3 346,151
OPTUC	3 553,943	0	5 553,943
OP 42 (CAN.)	41,264	0	41,264
ORTHONGEL	6,844	0	6,844
APASA	1,380	0	1,380
MADEIRA	12,770	0	12,770
UE Totale	6 962,352	0	6 962,352

**REGOLAMENTO (CE) N. 809/2001 DELLA COMMISSIONE****del 26 aprile 2001****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1602/2000 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 aprile 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2001.

*Per la Commissione*

Erkki LIIKANEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 188 del 26.7.2000, pag. 1.

## ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
1.10	Patate di primizia 0701 90 50	a) b) c)	38,60 229,50 351,05	531,13 253,19 1 557,06	75,49 30,40 24,07	288,08 74 737,31	13 152,47 85,06	6 422,27 7 738,32
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	a) b) c)	45,90 272,93 417,49	631,65 301,11 1 851,75	89,78 36,15 28,62	342,60 88 881,96	15 641,69 101,16	7 637,73 9 202,87
1.40	Agli 0703 20 00	a) b) c)	141,04 838,58 1 282,75	1 940,74 925,16 5 689,50	275,85 111,08 87,94	1 052,64 273 089,58	48 059,04 310,81	23 466,92 28 275,78
1.50	Porri ex 0703 90 00	a) b) c)	54,10 321,65 492,01	744,39 354,85 2 182,26	105,80 42,60 33,73	403,75 104 746,20	18 433,52 119,21	9 000,97 10 845,45
1.60	Cavolfiori 0704 10 00	a) b) c)	55,28 328,68 502,77	760,67 362,61 2 229,99	108,12 43,54 34,47	412,58 107 037,01	18 836,66 121,82	9 197,82 11 082,64
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	a) b) c)	11,42 67,88 103,84	157,10 74,89 460,56	22,33 8,99 7,12	85,21 22 106,59	3 890,38 25,16	1 899,65 2 288,92
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	a) b) c)	74,29 441,71 675,67	1 022,25 487,31 2 996,85	145,30 58,51 46,32	554,46 143 845,50	25 314,32 163,71	12 360,82 14 893,81
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	a) b) c)	84,64 503,27 769,84	1 164,73 555,23 3 414,53	165,55 66,66 52,78	631,74 163 893,44	28 842,41 186,53	14 083,56 16 969,58
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 00	a) b) c)	90,36 537,26 821,82	1 243,38 592,72 3 645,11	176,73 71,16 56,34	674,40 174 961,36	30 790,17 199,13	15 034,64 18 115,55
1.130	Carote ex 0706 10 00	a) b) c)	51,94 308,83 472,41	714,74 340,72 2 095,34	101,59 40,91 32,39	387,67 100 573,93	17 699,27 114,47	8 642,44 10 413,46
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	a) b) c)	138,63 824,26 1 260,84	1 907,59 909,35 5 592,32	271,14 109,18 86,44	1 034,67 268 425,11	47 238,17 305,50	23 066,09 27 792,82
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 00	a) b) c)	393,10 2 337,25 3 575,22	5 409,14 2 578,55 15 857,51	768,83 309,59 245,10	2 933,88 761 142,90	133 947,97 866,27	65 405,92 78 808,97

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
1.170	Fagioli:							
1.170.1	Fagioli ( <i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.) ex 0708 20 00	a) b) c)	162,01 963,27 1 473,48	2 229,30 1 062,72 6 535,46	316,86 127,59 101,01	1 209,16 313 694,91	55 204,87 357,02	26 956,18 32 480,07
1.170.2	Fagioli ( <i>Phaseolus</i> spp., vulgaris var. <i>Compressus</i> Savi) ex 0708 20 00	a) b) c)	151,86 902,89 1 381,13	2 089,58 996,11 6 125,84	297,00 119,60 94,68	1 133,38 294 033,64	51 744,83 334,65	25 266,66 30 444,33
1.180	Fave ex 0708 90 00	a) b) c)	157,74 937,88 1 434,65	2 170,55 1 034,71 6 363,22	308,51 124,23 98,35	1 177,29 305 427,23	53 749,91 347,61	26 245,73 31 624,03
1.190	Carciofi 0709 10 00	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
1.200	Asparagi:							
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	a) b) c)	421,97 2 508,90 3 837,79	5 806,39 2 767,92 17 022,09	825,29 332,33 263,10	3 149,35 817 041,07	143 785,08 929,89	70 209,32 84 596,69
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	a) b) c)	419,91 2 496,69 3 819,11	5 778,13 2 754,45 16 939,25	821,28 330,71 261,82	3 134,02 813 064,94	143 085,35 925,37	69 867,64 84 185,00
1.210	Melanzane 0709 30 00	a) b) c)	148,18 881,05 1 347,72	2 039,04 972,01 5 977,67	289,82 116,70 92,39	1 105,96 286 921,52	50 493,22 326,55	24 655,51 29 707,94
1.220	Sedani da coste [ <i>Apium graveolens</i> L., var. <i>dulce</i> (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	a) b) c)	84,86 504,54 771,77	1 167,66 556,62 3 423,12	165,97 66,83 52,91	633,33 164 305,87	28 914,99 187,00	14 119,00 17 012,28
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 51 30	a) b) c)	2 154,59 12 810,61 19 596,00	29 647,80 14 133,18 86 915,95	4 214,01 1 696,88 1 343,39	16 080,78 4 171 867,98	734 176,54 4 748,09	358 493,61 431 956,51
1.240	Peperoni 0709 60 10	a) b) c)	242,22 1 440,16 2 202,97	3 332,99 1 588,84 9 771,04	473,74 190,76 151,02	1 807,79 468 999,06	82 535,72 533,78	40 301,65 48 560,31
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	a) b) c)	79,69 473,80 724,76	1 096,53 522,72 3 214,60	155,86 62,76 49,69	594,75 154 297,29	27 153,65 175,61	13 258,95 15 975,99
2.10	Castagne e marroni ( <i>Castanea</i> spp.), freschi ex 0802 40 00	a) b) c)	176,48 1 049,30 1 605,09	2 428,42 1 157,63 7 119,19	345,16 138,99 110,04	1 317,16 341 712,93	60 135,56 388,91	29 363,80 35 381,06
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	a) b) c)	94,38 561,16 858,39	1 298,70 619,09 3 807,29	184,59 74,33 58,85	704,41 182 745,74	32 160,09 207,99	15 703,56 18 921,55

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 00	a) b) c)	171,84 1 021,73 1 562,90	2 364,60 1 127,21 6 932,09	336,09 135,34 107,14	1 282,54 332 732,51	58 555,16 378,69	28 592,10 34 451,23
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	a) b) c)	120,03 713,66 1 091,67	1 651,64 787,34 4 841,99	234,76 94,53 74,84	895,84 232 409,91	40 900,12 264,51	19 971,26 24 063,79
2.60	Arance dolci, fresche:							
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 10	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 30	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.60.3	— altre 0805 10 50	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:							
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 10	a) b) c)	147,86 879,14 1 344,79	2 034,60 969,90 5 964,66	289,19 116,45 92,19	1 103,55 286 296,88	50 383,30 325,84	24 601,83 29 643,27
2.70.2	— Monreal e satsuma ex 0805 20 30	a) b) c)	96,58 574,23 878,38	1 328,95 633,51 3 895,96	188,89 76,06 60,22	720,81 187 001,86	32 909,09 212,83	16 069,29 19 362,23
2.70.3	— Mandarini e wilkings ex 0805 20 50	a) b) c)	73,65 437,91 669,86	1 013,47 483,12 2 971,10	144,05 58,01 45,92	549,70 142 609,38	25 096,78 162,31	12 254,60 14 765,82
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	a) b) c)	64,53 383,67 586,89	887,93 423,28 2 603,07	126,21 50,82 40,23	481,61 124 944,60	21 988,09 142,20	10 736,64 12 936,80
2.85	Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche ex 0805 90 00 ex 0805 30 90	a) b) c)	274,72 1 633,39 2 498,55	3 780,18 1 802,02 11 082,04	537,30 216,36 171,29	2 050,35 531 925,32	93 609,65 605,40	45 708,98 55 075,71
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:							
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 00	a) b) c)	60,18 357,83 547,35	828,12 394,77 2 427,73	117,71 47,40 37,52	449,17 116 528,41	20 506,98 132,62	10 013,43 12 065,39
2.90.2	— rosei ex 0805 40 00	a) b) c)	63,62 378,26 578,62	875,42 417,32 2 566,40	124,43 50,10 39,67	474,82 123 184,14	21 678,28 140,20	10 585,36 12 754,52
2.100	Uva da tavola 0806 10 10	a) b) c)	182,06 1 082,45 1 655,79	2 505,14 1 194,21 7 344,10	356,07 143,38 113,51	1 358,77 352 508,60	62 035,41 401,20	30 291,49 36 498,85

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.110	Cocomeri 0807 11 00	a) b) c)	88,91 528,66 808,68	1 223,49 583,24 3 586,81	173,90 70,03 55,44	663,61 172 162,67	30 297,65 195,94	14 794,14 17 825,78
2.120	Meloni:							
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	a) b) c)	97,24 578,19 884,44	1 338,12 637,88 3 922,84	190,19 76,59 60,63	725,79 188 292,00	33 136,13 214,30	16 180,16 19 495,81
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	a) b) c)	149,00 885,94 1 355,19	2 050,34 977,40 6 010,79	291,43 117,35 92,90	1 112,09 288 511,39	50 773,01 328,36	24 792,13 29 872,56
2.140	Pere:							
2.140.1	Pere — Nashi ( <i>Pyrus pyrifolia</i> ), Pere — Ya ( <i>Pyrus bretschneideri</i> ) ex 0808 20 50	a) b) c)	150,20 893,06 1 366,08	2 066,82 985,26 6 059,11	293,77 118,29 93,65	1 121,03 290 830,46	51 181,13 331,00	24 991,41 30 112,68
2.140.2	altri ex 0808 20 50	a) b) c)	72,83 433,06 662,43	1 002,23 477,76 2 938,15	142,45 57,36 45,41	543,60 141 027,84	24 818,46 160,51	12 118,69 14 602,07
2.150	Albicocche ex 0809 10 00	a) b) c)	666,67 3 963,84 6 063,36	9 173,58 4 373,07 26 893,40	1 303,89 525,05 415,67	4 975,69 1 290 853,12	227 167,80 1 469,15	110 924,55 133 655,33
2.160	Ciliege 0809 20 95 0809 20 05	a) b) c)	443,51 2 636,99 4 033,72	6 102,83 2 909,23 17 891,15	867,43 349,29 276,53	3 310,14 858 755,11	151 126,03 977,37	73 793,85 88 915,77
2.170	Pesche 0809 30 90	a) b) c)	206,10 1 225,40 1 874,45	2 835,96 1 351,91 8 313,94	403,09 162,31 128,50	1 538,21 399 059,63	70 227,59 454,18	34 291,67 41 318,76
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	a) b) c)	185,79 1 104,66 1 689,76	2 556,52 1 218,70 7 494,74	363,37 146,32 115,84	1 386,64 359 739,22	63 307,87 409,43	30 912,82 37 247,51
2.190	Prugne 0809 40 05	a) b) c)	118,40 703,98 1 076,86	1 629,24 776,66 4 776,30	231,57 93,25 73,82	883,69 229 257,27	40 345,31 260,92	19 700,35 23 737,37
2.200	Fragole 0810 10 00	a) b) c)	78,04 464,02 709,80	1 073,90 511,93 3 148,26	152,64 61,46 48,66	582,48 151 112,90	26 593,25 171,98	12 985,31 15 646,28
2.205	Lamponi 0810 20 10	a) b) c)	1 632,79 9 708,13 14 850,23	22 467,68 10 710,40 65 866,59	3 193,46 1 285,93 1 018,04	12 186,33 3 161 522,29	556 373,19 3 598,20	271 673,40 327 345,00
2.210	Mirtilli neri (frutti del « <i>Vaccinium myrtillus</i> ») 0810 40 30	a) b) c)	2 145,22 12 754,90 19 510,78	29 518,87 14 071,72 86 537,96	4 195,69 1 689,50 1 337,54	16 010,85 4 153 725,13	730 983,71 4 727,44	356 934,57 430 078,00
2.220	Kiwis ( <i>Actinidia chinensis</i> Planch.) 0810 50 00	a) b) c)	85,34 507,41 776,17	1 174,30 559,79 3 442,61	166,91 67,21 53,21	636,94 165 241,28	29 079,60 188,06	14 199,38 17 109,13

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.230	Melagrane ex 0810 90 85	a) b) c)	339,11 2 016,28 3 084,25	4 666,32 2 224,45 13 679,85	663,25 267,07 211,44	2 530,98 656 617,23	115 553,27 747,31	56 423,91 67 986,35
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 85	a) b) c)	597,71 3 553,80 5 436,14	8 224,62 3 920,70 24 111,42	1 169,01 470,73 372,67	4 460,98 1 157 321,16	203 668,49 1 317,17	99 449,99 119 829,39
2.250	Litchi ex 0810 90 30	a) b) c)	800,26 4 758,11 7 278,33	11 011,77 5 249,34 32 282,27	1 565,17 630,25 498,96	5 972,72 1 549 512,85	272 687,44 1 763,53	133 151,49 160 437,04

**REGOLAMENTO (CE) N. 810/2001 DELLA COMMISSIONE****del 26 aprile 2001****che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 549/2001 <sup>(7)</sup>, ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali

all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina.

- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.
- (3) È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 aprile 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.<sup>(2)</sup> GU L 189 del 30.7.1996, pag. 99.<sup>(3)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.<sup>(4)</sup> GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49.<sup>(5)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104.<sup>(6)</sup> GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.<sup>(7)</sup> GU L 81 del 21.3.2001, pag. 26.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 aprile 2001, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

## «ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg)	Origine <sup>(1)</sup>
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	286,7	4	01
		290,4	3	02
0207 14 70	Altre parti di pollo, congelate	270,0	4	01

<sup>(1)</sup> Origine delle importazioni:

01 Brasile  
02 Thailandia.»

## REGOLAMENTO (CE) N. 811/2001 DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 2001

**che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2390/2000 <sup>(6)</sup>, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95.
- (3) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese.
- (4) Gli impegni presi in materia di restituzione applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

- (5) A seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio <sup>(7)</sup>, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione.
- (6) Conformemente all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione <sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 87/1999 <sup>(9)</sup>, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.
- (7) Le bevande alcoliche sono considerate come meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 del trattato di adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate misure necessarie al fine di facilitare l'utilizzazione dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adattare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.
- (8) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95 sono fissati come indicato in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 aprile 2001.

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.<sup>(4)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.<sup>(5)</sup> GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU L 276 del 28.10.2000, pag. 3.<sup>(7)</sup> GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.<sup>(8)</sup> GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.<sup>(9)</sup> GU L 9 del 15.1.1999, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2001.

*Per la Commissione*  
Erkki LIIKANEN  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 aprile 2001, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

Codice NC	Designazione dei prodotti <sup>(1)</sup>	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
1001 10 00	Frumento (grano) duro: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi	— —	— —
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi: – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 <sup>(2)</sup> – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 <sup>(3)</sup> – – negli altri casi	— — — —	— — — —
1002 00 00	Segala	4,121	4,121
1003 00 90	Orzo – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 <sup>(3)</sup> – negli altri casi	— —	— —
1004 00 00	Avena	3,215	3,215
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di: – amido – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 <sup>(2)</sup> – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 <sup>(3)</sup> – – negli altri casi – glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 <sup>(4)</sup> : – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 <sup>(2)</sup> – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 <sup>(3)</sup> – – negli altri casi – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 <sup>(3)</sup> – altre (incluso allo stato naturale)	3,020 1,933 3,861 2,055 1,450 2,896 1,933 3,861	3,020 1,933 3,861 2,055 1,450 2,896 1,933 3,861
	Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco: – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 <sup>(2)</sup> – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 <sup>(3)</sup> – negli altri casi	3,020 1,933 3,861	3,020 1,933 3,861

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione dei prodotti <sup>(1)</sup>	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
ex 1006 30	Riso lavorato: – a grani tondi	23,800	23,800
	– a grani medi	23,800	23,800
	– a grani lunghi	23,800	23,800
1006 40 00	Rotture di riso	5,400	5,400
1007 00 90	Sorgo	—	—

<sup>(1)</sup> Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione (GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1).

<sup>(2)</sup> La merce interessata rientra nell'ambito del codice NC 3505 10 50.

<sup>(3)</sup> Merci di cui all'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio o contemplate dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93.

<sup>(4)</sup> Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

## REGOLAMENTO (CE) N. 812/2001 DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 2001

**che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2) In virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.

(3) Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2993/95 <sup>(6)</sup>, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

(4) È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

(5) Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.

(6) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.

(8) Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

<sup>(5)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55.

<sup>(6)</sup> GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 aprile 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2001.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 26 aprile 2001, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 9200 <sup>(1)</sup>	C01	EUR/t	54,05	1104 23 10 9100	A00	EUR/t	57,92
1102 20 10 9400 <sup>(1)</sup>	C01	EUR/t	46,33	1104 23 10 9300	A00	EUR/t	44,40
1102 20 90 9200 <sup>(1)</sup>	C01	EUR/t	46,33	1104 29 11 9000	A00	EUR/t	0,00
1102 90 10 9100	C01	EUR/t	0,00	1104 29 51 9000	A00	EUR/t	0,00
1102 90 10 9900	C01	EUR/t	0,00	1104 29 55 9000	A00	EUR/t	0,00
1102 90 30 9100	C01	EUR/t	57,87	1104 30 10 9000	A00	EUR/t	0,00
1103 12 00 9100	A00	EUR/t	57,87	1104 30 90 9000	A00	EUR/t	9,65
1103 13 10 9100 <sup>(1)</sup>	A00	EUR/t	69,50	1107 10 11 9000	A00	EUR/t	0,00
1103 13 10 9300 <sup>(1)</sup>	A00	EUR/t	54,05	1107 10 91 9000	A00	EUR/t	0,00
1103 13 10 9500 <sup>(1)</sup>	A00	EUR/t	46,33	1108 11 00 9200	A00	EUR/t	0,00
1103 13 90 9100 <sup>(1)</sup>	A00	EUR/t	46,33	1108 11 00 9300	A00	EUR/t	0,00
1103 19 10 9000	A00	EUR/t	41,21	1108 12 00 9200	A00	EUR/t	61,78
1103 19 30 9100	A00	EUR/t	0,00	1108 12 00 9300	A00	EUR/t	61,78
1103 21 00 9000	A00	EUR/t	0,00	1108 13 00 9200	A00	EUR/t	61,78
1103 29 20 9000	A00	EUR/t	0,00	1108 13 00 9300	A00	EUR/t	61,78
1104 11 90 9100	A00	EUR/t	0,00	1108 19 10 9200	A00	EUR/t	82,08
1104 12 90 9100	A00	EUR/t	64,30	1108 19 10 9300	A00	EUR/t	82,08
1104 12 90 9300	A00	EUR/t	51,44	1109 00 00 9100	A00	EUR/t	0,00
1104 19 10 9000	A00	EUR/t	0,00	1702 30 51 9000 <sup>(2)</sup>	A00	EUR/t	60,52
1104 19 50 9110	A00	EUR/t	61,78	1702 30 59 9000 <sup>(2)</sup>	A00	EUR/t	46,33
1104 19 50 9130	A00	EUR/t	50,19	1702 30 91 9000	A00	EUR/t	60,52
1104 21 10 9100	A00	EUR/t	0,00	1702 30 99 9000	A00	EUR/t	46,33
1104 21 30 9100	A00	EUR/t	0,00	1702 40 90 9000	A00	EUR/t	46,33
1104 21 50 9100	A00	EUR/t	0,00	1702 90 50 9100	A00	EUR/t	60,52
1104 21 50 9300	A00	EUR/t	0,00	1702 90 50 9900	A00	EUR/t	46,33
1104 22 20 9100	A00	EUR/t	51,44	1702 90 75 9000	A00	EUR/t	63,42
1104 22 30 9100	A00	EUR/t	54,66	1702 90 79 9000	A00	EUR/t	44,02
				2106 90 55 9000	A00	EUR/t	46,33

<sup>(1)</sup> Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

<sup>(2)</sup> Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

C01: Tutte le destinazioni, a eccezione della Polonia.

**REGOLAMENTO (CE) N. 813/2001 DELLA COMMISSIONE**

**del 26 aprile 2001**

**che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso <sup>(3)</sup>, ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.
- (3) Tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli. Per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso

derivati. La restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali.

- (4) L'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni.
- (5) Tuttavia per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione. In tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti.
- (6) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e soggetti al regolamento (CE) n. 1517/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 aprile 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51.

## ALLEGATO

**del regolamento della Commissione, del 26 aprile 2001, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali**

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione:

2309 10 11 9000, 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000,  
2309 10 33 9000, 2309 10 51 9000, 2309 10 53 9000,  
2309 90 31 9000, 2309 90 33 9000, 2309 90 41 9000,  
2309 90 43 9000, 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000.

Prodotti cerealicoli	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
Granturco e prodotti derivati dal granturco: codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10	A00	EUR/t	38,61
Prodotti cerealicoli, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati	A00	EUR/t	0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 814/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 26 aprile 2001**  
**che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce le modalità di applicazione relative al regime delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 87/1999 <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1722/93 stabilisce le modalità per la concessione della restituzione alla produzione. La base di calcolo è definita all'articolo 3 di tale regolamento. La restituzione così calcolata deve essere fissata una volta al mese e può essere modificata qualora i

prezzi del granturco e/o del frumento subiscano variazioni significative.

- (2) Le restituzioni alla produzione fissate nel presente regolamento debbono essere aggiustate applicando i coefficienti che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93, al fine di stabilire l'importo esatto da pagare.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La restituzione, espressa per tonnellata di amido di granturco, di frumento, di orzo, di avena, di fecola di patate, di riso o di rotture di riso, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a 22,93 EUR/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 aprile 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

<sup>(5)</sup> GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.

<sup>(6)</sup> GU L 9 del 15.1.1999, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 815/2001 DELLA COMMISSIONE****del 26 aprile 2001****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 <sup>(4)</sup>, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo ad eccezione di alcuni Stati ACP è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1701/2000 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 293/2001 <sup>(6)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 deci-

dere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 20 al 26 aprile 2001, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/2000, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 0,00 EUR/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 aprile 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.<sup>(4)</sup> GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.<sup>(5)</sup> GU L 195 dell'1.8.2000, pag. 18.<sup>(6)</sup> GU L 43 del 14.2.2001, pag. 10.

**REGOLAMENTO (CE) N. 816/2001 DELLA COMMISSIONE****del 26 aprile 2001****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 2014/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 <sup>(4)</sup>, e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso alcuni Stati ACP è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2014/2000 della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo

23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 20 al 26 aprile 2001, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 2014/2000.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 aprile 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU L 241 del 26.9.2000, pag. 23.

**REGOLAMENTO (CE) N. 817/2001 DELLA COMMISSIONE****del 26 aprile 2001****che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2317/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 <sup>(4)</sup>, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo salvo gli Stati Uniti d'America e il Canada è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2317/2000 della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, deci-

dere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 20 al 26 aprile 2001, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2317/2000, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 0,00 EUR/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 aprile 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.<sup>(4)</sup> GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.<sup>(5)</sup> GU L 267 del 20.10.2000, pag. 23.

**REGOLAMENTO (CE) N. 818/2001 DELLA COMMISSIONE****del 26 aprile 2001****che fissa la restituzione massima all'esportazione di segala nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1740/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 <sup>(4)</sup>, e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1740/2000 della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione,

tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 20 al 26 aprile 2001, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1740/2000, la restituzione massima all'esportazione di segala è fissata a 34,50 EUR/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 aprile 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.<sup>(4)</sup> GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.<sup>(5)</sup> GU L 199 del 5.8.2000, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CE) N. 819/2001 DELLA COMMISSIONE****del 26 aprile 2001****che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2097/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 <sup>(4)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 2097/2000 della Commissione, del 3 ottobre 2000, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 680/2001 <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 8, considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2097/2000.
- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2097/2000 la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, deci-

dere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 20 al 26 aprile 2001, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2097/2000 la restituzione massima all'esportazione di avena è fissata a 36,45 EUR/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 aprile 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.<sup>(4)</sup> GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.<sup>(5)</sup> GU L 249 del 4.10.2000, pag. 15.<sup>(6)</sup> GU L 94 del 4.4.2001, pag. 20.

**REGOLAMENTO (CE) N. 820/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 26 aprile 2001**  
**che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui**  
**al regolamento (CE) n. 555/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Portogallo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 555/2001 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 <sup>(5)</sup>, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la

cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 20 al 26 aprile 2001 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 555/2001, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 45,25 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 45 500 t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 aprile 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 82 del 22.3.2001, pag. 12.

<sup>(4)</sup> GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.

<sup>(5)</sup> GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

**REGOLAMENTO (CE) N. 821/2001 DELLA COMMISSIONE****del 26 aprile 2001****che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 730/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Spagna è stata indetta con il regolamento (CE) n. 730/2001 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 <sup>(5)</sup>, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la

cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 20 al 26 aprile 2001 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 730/2001, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 48,91 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 175 000 t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 aprile 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 102 del 12.4.2001, pag. 32.

<sup>(4)</sup> GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.

<sup>(5)</sup> GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO

### RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 aprile 2001

**che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri**

(2001/331/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni <sup>(2)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(3)</sup> e alla luce del progetto comune approvato dal comitato di conciliazione l'8 gennaio 2001,

considerando quanto segue:

- (1) La risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio il 1° febbraio 1993, riguardante un programma comunitario di politica e di azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile <sup>(4)</sup> e la decisione n. 2179/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup>, relativa alla revisione di tale programma, hanno posto in evidenza l'importanza di attuare la normativa comunitaria in materia di ambiente attraverso il concetto di condivisione delle responsabilità.
- (2) La comunicazione della Commissione al Consiglio dell'Unione europea e al Parlamento europeo sull'attuazione della normativa comunitaria in materia di ambiente, del 5 novembre 1996, in particolare il paragrafo 29, ha proposto l'istituzione di linee guida a livello comunitario per facilitare gli Stati membri nell'esecu-

zione dei compiti ispettivi, riducendo le ampie disparità attualmente esistenti in materia tra gli Stati membri.

- (3) Con la risoluzione del 7 ottobre 1997 sulla formulazione, l'attuazione e il rispetto del diritto comunitario dell'ambiente <sup>(6)</sup> il Consiglio ha chiesto alla Commissione di sottoporre all'ulteriore esame del Consiglio, basandosi in particolare sui lavori della Rete europea per l'attuazione e il controllo del rispetto del diritto dell'ambiente (Implementation and Enforcement of Environmental Law — «IMPEL»), criteri minimi e/o linee guida per i compiti di ispezione svolti a livello nazionale e per le possibili modalità di controllo della loro esecuzione pratica da parte degli Stati membri, al fine di assicurare l'uniformità dell'applicazione pratica e del rispetto della normativa ambientale. La proposta della Commissione ha tenuto conto di un documento adottato dalla Rete IMPEL nel novembre 1997, intitolato «Criteri minimi per le ispezioni».
- (4) La risoluzione del Parlamento europeo, del 14 maggio 1997, concernente una comunicazione della Commissione ha chiesto l'elaborazione di normative comunitarie in materia di ispezioni ambientali e il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni hanno dato parere favorevole riguardo alla comunicazione della Commissione e hanno sottolineato l'importanza delle ispezioni ambientali.
- (5) Vari sistemi e prassi di ispezione già esistenti negli Stati membri non dovrebbero essere sostituiti da un sistema di ispezione a livello comunitario, come stabilito nella risoluzione del Consiglio del 7 ottobre 1997 e gli Stati membri dovrebbero mantenere la responsabilità dei compiti di ispezione ambientale.

<sup>(1)</sup> GU C 169 del 16.6.1999, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU C 374 del 23.12.1999, pag. 48.

<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo del 16 settembre 1999 (GU C 54 del 25.2.2000, pag. 92), posizione comune del Consiglio del 30 marzo 2000 (GU C 137 del 16.5.2000, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 6 luglio 2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Parlamento europeo del 1° febbraio 2001 e decisione del Consiglio del 26 febbraio 2001.

<sup>(4)</sup> GU C 138 del 17.5.1993, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 275 del 10.10.1998, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU C 321 del 22.10.1997, pag. 1.

- (6) L'Agenzia europea per l'ambiente può offrire una consulenza agli Stati membri in merito alla progettazione, alla creazione e all'ampliamento dei loro sistemi di controllo delle misure ambientali e può offrire un'assistenza alla Commissione e agli Stati membri per quanto attiene ai controlli delle misure ambientali mediante il sostegno alle attività di relazione, al fine di coordinare tali attività.
- (7) L'esistenza di un sistema di ispezioni e il loro svolgimento costituiscono un deterrente alle violazioni ambientali poiché consentono alle autorità di individuare le infrazioni e di far rispettare la normativa ambientale mediante sanzioni o altri mezzi. Pertanto le ispezioni costituiscono un anello indispensabile della catena regolamentare ed uno strumento efficiente per contribuire ad un'attuazione più coerente e al rispetto della normativa ambientale in tutta la Comunità ed evitare distorsioni della concorrenza.
- (8) Attualmente vi è una grande disparità nei sistemi e nei meccanismi di ispezione tra gli Stati membri in termini non solo di capacità di assolvere ai compiti ispettivi ma anche per quanto riguarda la portata e l'oggetto di tali compiti e perfino la loro stessa esistenza in alcuni Stati membri. Tale situazione non può essere ritenuta soddisfacente ai fini dell'attuazione, dell'applicazione pratica e del rispetto effettivi e più coerenti della normativa comunitaria in materia di protezione ambientale.
- (9) È pertanto necessario fornire, in questa fase, linee guida sotto forma di criteri minimi da applicare come base comune nell'espletamento delle ispezioni ambientali negli Stati membri.
- (10) La normativa ambientale comunitaria fa obbligo agli Stati membri di applicare i requisiti relativi a taluni emissioni, scarichi o attività. I criteri minimi relativi all'organizzazione e alla realizzazione delle ispezioni devono essere rispettati negli Stati membri, in un primo tempo, per tutti gli impianti industriali e altre imprese e strutture, le cui emissioni d'aria e/o scarichi d'acqua e/o attività di smaltimento o ricupero di rifiuti sono soggette al rilascio di autorizzazioni, permessi o licenze a norma del diritto comunitario.
- (11) Le ispezioni dovrebbero svolgersi tenendo conto della ripartizione delle responsabilità negli Stati membri tra servizi addetti all'autorizzazione e servizi responsabili dell'ispezione.
- (12) Per rendere questo sistema di ispezione efficiente, gli Stati membri dovrebbero assicurare che le attività ispettive in campo ambientale siano pianificate in precedenza.
- (13) Le visite in sito costituiscono un elemento importante delle attività di ispezione in campo ambientale.
- (14) I dati e la documentazione forniti dai gestori industriali registrati nell'ambito del sistema comunitario di ecogestione e audit possono costituire un'utile fonte di informazione nell'ambito delle ispezioni ambientali.
- (15) Per trarre conclusioni dalle visite in sito si devono redigere relazioni periodiche.
- (16) Le relazioni sulle attività ispettive e l'accesso del pubblico a tali informazioni sono importanti per assicurare, attraverso la trasparenza, la partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni non governative e di altri soggetti interessati all'attuazione della normativa ambientale comunitaria. L'accesso a tali informazioni deve essere conforme alle disposizioni della direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente <sup>(1)</sup>.
- (17) Gli Stati membri dovrebbero prestarsi reciprocamente assistenza sul piano amministrativo nell'attuare la presente raccomandazione. L'istituzione, da parte degli Stati membri in collaborazione con l'IMPEL, di relazioni e di sistemi di consulenza in materia di ispezioni e procedure ispettive contribuirebbero a promuovere le migliori pratiche nella Comunità.
- (18) Gli Stati membri dovrebbero riferire al Consiglio e alla Commissione circa la loro esperienza in merito all'applicazione della presente raccomandazione e la Commissione terrà regolarmente informato il Parlamento europeo.
- (19) La Commissione dovrebbe esaminare l'applicazione e l'efficacia della presente raccomandazione e riferire in materia al Parlamento europeo e al Consiglio al più presto possibile una volta ricevute le relazioni degli Stati membri.
- (20) Si dovrebbero promuovere ulteriori lavori da parte dell'IMPEL e degli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, in materia di migliori pratiche circa le qualifiche e la formazione degli ispettori ambientali.
- (21) Secondo i principi di sussidiarietà e proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, e date le differenze tra i sistemi e i meccanismi di ispezione degli Stati membri, gli obiettivi dell'azione proposta possono essere realizzati meglio da indirizzi stabiliti a livello comunitario.
- (22) Sulla scorta dell'esperienza acquisita nell'applicazione della presente raccomandazione e tenuto conto dell'ulteriore lavoro dell'IMPEL nonché dei risultati dei sistemi previsti dalla presente raccomandazione, la Commissione dovrebbe adeguare, una volta ricevute le relazioni degli Stati membri, la portata e il contenuto dei criteri minimi e presentare altre proposte tra cui, se necessario, anche una proposta di direttiva,

<sup>(1)</sup> GU L 158 del 23.6.1990, pag. 56.

RACCOMANDANO:

I

### Finalità

Gli Stati membri dovrebbero effettuare le ispezioni ambientali rispettando i criteri minimi da applicare all'organizzazione, alla realizzazione, al seguito dato e alla pubblicazione dei risultati di tali attività, rafforzando in tal modo la conformità con la normativa ambientale comunitaria e contribuendo ad assicurare che essa venga attuata e rispettata con maggiore coerenza in tutti gli Stati membri.

II

### Ambito di applicazione e definizioni

1. a) La presente raccomandazione si applica alle ispezioni ambientali di tutti gli impianti industriali e di altre imprese e strutture le cui emissioni atmosferiche e/o i cui scarichi in ambiente idrico e/o le cui attività di smaltimento o riciclaggio dei rifiuti sono soggetti ad autorizzazione, a permesso o a licenza ai sensi del diritto comunitario, fatte salve le disposizioni specifiche in materia di ispezioni previste dalla vigente normativa comunitaria.
- b) Ai fini della presente raccomandazione tutti gli impianti e le altre imprese e strutture di cui alla lettera a) sono «impianti controllati».
2. Ai fini della presente raccomandazione le attività di «ispezione ambientale» comprendono, ove necessario:
  - a) il controllo e la promozione della conformità degli impianti controllati alle prescrizioni ambientali pertinenti stabilite dalla normativa comunitaria quale recepita nella normativa nazionale o applicata nell'ordinamento giuridico nazionale (in seguito denominati «prescrizioni del diritto comunitario»);
  - b) il monitoraggio dell'impatto degli impianti controllati sull'ambiente per determinare la necessità di un'ispezione complementare o di un controllo in materia di applicazione (incluso il rilascio, la modifica o la revoca delle autorizzazioni, dei permessi o delle licenze) al fine di garantire la conformità alle prescrizioni del diritto comunitario;
  - c) le attività necessarie ai fini di quanto precede, tra cui:
    - visite in sito,
    - controllo del rispetto degli standard di qualità ambientale,
    - esame delle dichiarazioni e delle relazioni di audit ambientale,
    - esame e verifica delle attività di monitoraggio effettuate direttamente dai gestori degli impianti controllati o per loro conto,
    - valutazione delle attività ed operazioni effettuate presso gli impianti controllati,

- controllo dello stabilimento e delle pertinenti attrezzature (compresa l'idoneità della manutenzione) e dell'adeguatezza della gestione ambientale nel sito,
- controllo dei pertinenti registri tenuti dai gestori degli impianti controllati.

3. Le ispezioni ambientali, comprese le visite in sito, possono essere:

- a) attività ordinarie, ovvero effettuate come parte di un programma di ispezioni, oppure
- b) attività straordinarie, ovvero effettuate a seguito di reclami, in occasione del rilascio, del rinnovo o della modifica di un'autorizzazione, di un permesso o di una licenza o nell'ambito di indagini relative ad incidenti gravi, inconvenienti e inadempienze.

4. a) Le ispezioni ambientali possono essere effettuate dalle pubbliche autorità a livello nazionale, regionale o locale, istituite o designate dagli Stati membri e competenti per le materie oggetto della presente raccomandazione.

b) Gli organismi di cui alla lettera a) possono, ai sensi della rispettiva legislazione nazionale, delegare i compiti previsti dalla presente raccomandazione, sotto la loro autorità e supervisione, a qualsiasi soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi del diritto pubblico o privato, purché esso non abbia alcun interesse privato nel risultato delle ispezioni che effettua.

c) Gli organismi di cui alle lettere a) e b) sono definiti «autorità ispettive».

5. Ai fini della presente raccomandazione il «gestore di un impianto controllato» è qualsiasi privato cittadino o soggetto dotato di personalità giuridica che gestisce o controlla l'impianto controllato o, ove ciò sia previsto dalla legislazione nazionale, al quale è stato concesso per delega il potere decisionale economico sul funzionamento tecnico dell'impianto controllato.

III

### Organizzazione ed esecuzione delle ispezioni ambientali

1. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che lo scopo delle ispezioni ambientali sia conseguire un elevato livello di protezione ambientale e a tal fine dovrebbero adottare le misure necessarie a garantire che le ispezioni ambientali degli impianti controllati siano organizzate ed eseguite in conformità dei punti da IV a VIII della presente raccomandazione.

2. Gli Stati membri si prestano reciprocamente assistenza sul piano amministrativo per attuare le linee guida della presente raccomandazione scambiandosi le informazioni pertinenti e, ove opportuno, i funzionari ispettivi.

3. Al fine di impedire pratiche transfrontaliere illecite in materia ambientale gli Stati membri dovrebbero promuovere, in collaborazione con la rete IMPEL, il coordinamento delle ispezioni con riguardo agli impianti e alle attività che possano avere rilevante impatto transfrontaliero.

4. Al fine di promuovere le migliori pratiche in tutta la Comunità, gli Stati membri, in collaborazione con la rete IMPEL, possono prendere in considerazione l'istituzione di un sistema in base al quale essi riferiscono e offrono consulenza in merito agli ispettorati e alle procedure d'ispezione applicate nei rispettivi paesi, tenendo debitamente conto dei sistemi e contesti diversi nei quali operano, e riferiscono agli Stati membri interessati circa le loro conclusioni.

## IV

### Piani relativi alle ispezioni ambientali

1. Gli Stati membri dovrebbero assicurare la pianificazione anticipata delle attività di ispezione ambientale, tenendo a disposizione in ogni momento uno o più piani di ispezione ambientale che coprano tutto il territorio dello Stato membro e gli impianti controllati ivi ubicati. Tali piani dovrebbero essere accessibili al pubblico, conformemente alla direttiva 90/313/CEE.

2. I piani possono essere stabiliti a livello nazionale, regionale o locale, ma gli Stati membri dovrebbero assicurare che essi si applichino a tutte le ispezioni ambientali degli impianti controllati presenti sul loro territorio e che le autorità di cui al punto II, paragrafo 4, siano designate per realizzare tali ispezioni.

3. I piani delle ispezioni ambientali dovrebbero essere redatti in base a quanto segue:

- a) le prescrizioni del diritto comunitario da rispettare;
- b) un registro degli impianti controllati all'interno dell'area del piano;
- c) una valutazione generale dei principali problemi ambientali dell'area del piano ed una valutazione generale dell'osservanza delle prescrizioni del diritto comunitario da parte degli impianti controllati;
- d) eventuali dati sulle precedenti attività ispettive e dati da queste derivati.

4. I piani delle ispezioni ambientali dovrebbero:

- a) essere adeguati ai compiti ispettivi svolti dalle autorità competenti e tenere conto degli impianti controllati interessati e dei rischi e degli impatti ambientali provocati dalle emissioni e dagli scarichi da essi provenienti;
- b) tenere conto delle informazioni pertinenti disponibili in relazione a siti specifici o tipi di impianti controllati, come le relazioni redatte dai gestori degli impianti controllati per le autorità, i dati relativi al controllo interno, le informazioni di audit e dichiarazioni ambientali, in particolare quelle prodotte dagli impianti controllati registrati in conformità del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), i risultati delle ispezioni precedenti e le relazioni sul controllo della qualità ambientale.

5. I piani di ispezione ambientale dovrebbero come minimo:

- a) definire l'area geografica d'applicazione, che può comprendere in tutto o in parte il territorio di uno Stato membro;
- b) coprire un determinato periodo di tempo, ad esempio un anno;
- c) prevedere disposizioni specifiche di revisione;
- d) indicare i siti specifici o i tipi di impianti controllati interessati;
- e) prevedere programmi di ispezioni ambientali ordinarie, tenuto conto dei rischi ambientali; detti programmi dovrebbero comprendere, ove opportuno, la frequenza delle visite in sito per i vari tipi di impianti controllati specificati;
- f) prevedere e definire le procedure per le ispezioni ambientali straordinarie da attuare in caso di reclami, incidenti gravi, inconvenienti e inadempienze e ai fini del rilascio di permessi;
- g) prevedere il coordinamento fra le diverse autorità ispettive, ove necessario.

## V

### Visite in sito

1. Gli Stati membri dovrebbero garantire che in tutte le visite in sito siano rispettati i criteri seguenti:

- a) congrua verifica della conformità alle prescrizioni del diritto comunitario applicabili all'ispezione in questione;
- b) scambio di informazioni sulle rispettive attività e, per quanto possibile, coordinamento delle visite in sito e delle altre attività di ispezione ambientale nel caso di visite in sito eseguite da più di un'autorità ispettiva;
- c) descrizione dei risultati delle visite in sito nelle relazioni redatte in conformità del punto VI e, se necessario, scambio di queste informazioni tra le autorità competenti per le ispezioni e l'osservanza delle norme nonché altre autorità a livello nazionale, regionale e locale;
- d) regolare diritto d'accesso ai siti e alle informazioni, ai fini delle ispezioni ambientali, per gli ispettori e per l'altro personale addetto alle visite in sito.

2. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che le visite in sito siano effettuate periodicamente dalle autorità ispettive nel quadro delle loro ispezioni ambientali ordinarie e che in tali visite siano applicati i seguenti criteri aggiuntivi:

- a) va esaminata la gamma completa dei pertinenti impatti ambientali, secondo le prescrizioni del diritto comunitario applicabili, dei programmi di ispezione ambientale e dell'organizzazione interna degli organismi ispettivi;
- b) le visite in sito dovrebbero promuovere e approfondire le conoscenze e la comprensione da parte dei gestori delle pertinenti prescrizioni del diritto comunitario, dei punti vulnerabili dell'ambiente e dell'impatto ambientale delle loro attività;

- c) devono essere presi in considerazione i rischi e gli impatti per l'ambiente dell'impianto controllato al fine di valutare l'efficacia degli attuali requisiti per l'autorizzazione, il permesso o la licenza e stabilire se sia necessario migliorarli o modificarli.
3. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire la realizzazione di visite in sito straordinarie nelle seguenti circostanze:
- a) indagini da parte delle pertinenti autorità ispettive in caso di reclami ambientali di notevole importanza, non appena esse ne siano venute a conoscenza;
- b) indagini relative a gravi incidenti ambientali, inconvenienti o inadempienze, non appena le pertinenti autorità ispettive ne siano venute a conoscenza;
- c) ove opportuno, per stabilire se, e a quali condizioni, rilasciare per la prima volta un'autorizzazione, un permesso o una licenza per un processo o attività presso un impianto controllato o il sito proposto a tale scopo oppure per accertare la conformità ai requisiti per l'autorizzazione, il permesso o la licenza dopo il rilascio e prima dell'avvio dell'attività;
- d) ove opportuno, prima del nuovo rilascio, rinnovo o modifica di un'autorizzazione, di un permesso o di una licenza.

VI

#### Relazioni e conclusioni a seguito delle visite in sito

1. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità ispettive elaborino o conservino in archivi di dati e in modo identificabile dopo ogni visita in sito i dati relativi alle ispezioni e le conclusioni raggiunte sull'osservanza delle prescrizioni del diritto comunitario, una valutazione al riguardo e una conclusione sulla necessità di ulteriori azioni, come ad esempio procedure di controllo dell'applicazione, comprese sanzioni, il nuovo rilascio o la modifica di un'autorizzazione, di un permesso o di una licenza o ulteriori attività di ispezione, comprese ulteriori visite in sito. Le relazioni dovrebbero essere messe a punto il più presto possibile.
2. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le relazioni sulle visite in sito siano correttamente registrate per iscritto e conservate in una base di dati facilmente accessibile. Le relazioni complete o, ove ciò non fosse possibile, le loro conclusioni, sono comunicate al gestore dell'impianto controllato in questione e messe a disposizione del pubblico conformemente alla direttiva 90/313/CEE. Le relazioni dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico entro due mesi dallo svolgimento dell'ispezione.

VII

#### Indagini in caso di incidenti gravi, inconvenienti e inadempienze

Gli Stati membri dovrebbero assicurare che le indagini in caso di incidenti gravi, inconvenienti e inadempienze della legislazione comunitaria, di cui le autorità vengono a conoscenza

mediante reclamo o altro mezzo, siano effettuate dalla pertinente autorità in modo da:

- a) chiarire le cause dell'evento e il suo impatto sull'ambiente nonché, ove opportuno, la responsabilità, anche civile, dell'evento e delle sue conseguenze inviando le conclusioni all'autorità responsabile dell'applicazione, se diversa da quella preposta all'ispezione;
- b) ridurre e, ove possibile, porre rimedio agli impatti ambientali dell'evento determinando le azioni appropriate che il gestore (i gestori) e le autorità devono intraprendere;
- c) determinare le azioni da intraprendere per evitare ulteriori incidenti, inconvenienti e inadempienze;
- d) se necessario, adottare misure di applicazione o sanzioni;
- e) accertarsi che il gestore prenda adeguate misure per dare seguito all'ispezione.

VIII

#### Relazione a livello generale sulle attività ispettive in campo ambientale

1. Gli Stati membri dovrebbero riferire alla Commissione sull'esperienza acquisita nell'applicazione della presente raccomandazione entro due anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, utilizzando, per quanto possibile, i dati resi disponibili dalle autorità ispettive regionali e locali.
2. Tali relazioni dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico e comprendere in particolare quanto segue:
- a) dati sul personale e sulle altre risorse di cui dispongono le autorità ispettive;
- b) dettagli sul ruolo e l'operato delle autorità ispettive per l'elaborazione e l'attuazione dei pertinenti piani di ispezione;
- c) dati schematici sulle ispezioni ambientali effettuate, compreso il numero di visite in sito effettuate, la percentuale di impianti controllati ispezionati (per tipo) e una stima del tempo necessario per ispezionare tutti gli impianti controllati del tipo in questione;
- d) i dati sintetici sul grado di conformità degli impianti controllati alle prescrizioni del diritto comunitario, quale risulta dalle ispezioni eseguite;
- e) un quadro riassuntivo, con dati quantitativi, delle azioni intraprese a seguito di seri reclami, incidenti, inconvenienti e inadempienze;
- f) una valutazione del successo o del fallimento dei piani di ispezione in relazione all'attività dell'organismo ispettivo, con eventuali raccomandazioni per i piani futuri.

IX

**Valutazione ed evoluzione della raccomandazione**

1. La Commissione dovrebbe valutare il funzionamento e l'efficacia della presente raccomandazione al più presto dopo aver ricevuto le relazioni dagli Stati membri di cui al punto VIII, allo scopo di adeguare la portata dei criteri minimi alla luce dell'esperienza acquisita con la loro applicazione e tenendo conto di ogni ulteriore contributo delle parti interessate, incluse la rete IMPEL e l'Agenzia europea per l'ambiente. La Commissione dovrebbe quindi presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se opportuno, di una proposta di direttiva. Il Parlamento europeo e il Consiglio esamineranno senza indugio tale proposta.

2. La Commissione è invitata a elaborare al più presto, in collaborazione con la rete IMPEL e altre parti interessate, criteri minimi in materia di qualificazione degli ispettori ambientali autorizzati a effettuare le ispezioni per conto delle autorità ispettive oppure sotto la loro autorità o supervisione.

3. Gli Stati membri dovrebbero definire quanto prima, in collaborazione con la rete IMPEL, la Commissione ed altre parti

interessate, programmi di formazione, al fine di soddisfare la domanda di ispettori ambientali qualificati.

X

**Attuazione**

Gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione in merito all'attuazione della presente raccomandazione comunicando contemporaneamente i particolari relativi ai meccanismi di ispezione ambientale già esistenti o previsti non oltre dodici mesi dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Lussemburgo, il 4 aprile 2001.

*Per il Parlamento europeo*

*La Presidente*

N. FONTAINE

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

B. ROSENGREN

---

# CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2001

**relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica popolare del Bangladesh sul partenariato e sullo sviluppo**

(2001/332/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 133 e 181 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase e con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione<sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 177 del trattato, la politica della Comunità nel settore della cooperazione allo sviluppo dovrebbe favorire lo sviluppo economico e sociale sostenibile dei paesi in via di sviluppo, il loro inserimento armonioso e progressivo nell'economia mondiale e la lotta contro la povertà nel loro territorio.
- (2) Per conseguire i suoi obiettivi in materia di relazioni esterne, la Comunità dovrebbe approvare l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica popolare del Bangladesh sul partenariato e sullo sviluppo,

DECIDE:

### *Articolo 1*

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica popolare del Bangladesh sul partenariato e sullo sviluppo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

### *Articolo 2*

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 20 dell'accordo.

### *Articolo 3*

La Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nella commissione mista di cui all'articolo 12 dell'accordo.

### *Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 26 febbraio 2001.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

A. LINDH

---

<sup>(1)</sup> GU C 143 del 21.5.1999, pag. 8.

**ACCORDO DI COOPERAZIONE****tra la Comunità europea e la Repubblica popolare del Bangladesh sul partenariato e sullo sviluppo**

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL BANGLADESH,

dall'altra,

CONSIDERATI gli ottimi rapporti e i vincoli di amicizia e di cooperazione tra la Comunità europea, in appresso denominata «Comunità», e la Repubblica popolare del Bangladesh, in appresso denominata «Bangladesh»;

RICONOSCENDO quanto sia importante rafforzare ulteriormente detti vincoli e intensificare le relazioni tra la Comunità e il Bangladesh;

RIBADENDO l'importanza che la Comunità e il Bangladesh attribuiscono ai principi della Carta delle Nazioni Unite, alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, alla Dichiarazione di Vienna del 1993 e al programma d'azione della Conferenza mondiale sui diritti dell'uomo, alla Dichiarazione di Copenaghen del 1995 sullo sviluppo nel settore sociale e al relativo programma d'azione, alla Dichiarazione di Pechino del 1995 e al programma d'azione della quarta conferenza mondiale sulle donne;

CONSIDERANDO che l'accordo firmato il 16 novembre 1976 tra la Comunità e il Bangladesh ha gettato le basi per una stretta cooperazione fra le parti;

COMPIACIUTI per i risultati ottenuti grazie all'accordo;

MOSSI dalla comune volontà di consolidare, approfondire e diversificare le loro relazioni nei settori di comune interesse su basi di parità, non discriminazione, mutuo vantaggio e reciprocità;

RICONOSCENDO la grande importanza dello sviluppo sociale, che dovrebbe andare di pari passo con lo sviluppo economico, e tenendo conto del fatto che attualmente il Bangladesh fa parte dei paesi meno sviluppati;

RICONOSCENDO la necessità di promuovere lo sviluppo della popolazione del Bangladesh, segnatamente delle fasce più povere e più svantaggiate, in particolare delle donne;

CONSIDERANDO l'importanza attribuita dalla Comunità e dal Bangladesh alla promozione di una crescita demografica equilibrata, all'eliminazione della povertà, alla tutela dell'ambiente e all'uso sostenibile delle risorse naturali, e riconoscendo il nesso esistente tra ambiente e sviluppo;

DESIDEROSI di creare condizioni favorevoli ad uno sviluppo sostenuto e alla diversificazione degli scambi tra la Comunità e il Bangladesh;

TENENDO CONTO del loro impegno di condurre gli scambi in conformità dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, comprese le conclusioni della conferenza ministeriale dell'OMC tenutasi a Singapore nel dicembre 1996;

CONSIDERANDO la necessità di creare condizioni favorevoli agli investimenti diretti e alla cooperazione economica tra le parti;

CONSAPEVOLI del loro comune desiderio di sviluppare e intensificare la cooperazione regionale e il dialogo Nord-Sud;

RITENENDO che le relazioni fra di essi si siano sviluppate al di là del campo di applicazione dell'accordo concluso nel 1976,

HANNO DECISO, come parti contraenti, in appresso denominate «parti», di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

LA COMUNITÀ EUROPEA:

Jaime GAMA

Ministro degli Affari esteri della Repubblica portoghese,

Presidente in esercizio del Consiglio dell'Unione europea

Christopher PATTEN

Membro della Commissione delle Comunità europee

IL GOVERNO DEL BANGLADESH:

Md. Abdul JALIL

Ministro del commercio

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

*Articolo 1***Fondamenti**

Il rispetto dei diritti dell'uomo e dei principi democratici, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, è alla base delle politiche interne ed internazionali delle parti e costituisce un elemento fondamentale del presente accordo.

*Articolo 2***Obiettivi**

L'accordo si prefigge essenzialmente di approfondire e sviluppare i vari aspetti della cooperazione tra le parti nei settori che rientrano nelle rispettive competenze e con i seguenti obiettivi:

- 1) favorire lo sviluppo economico e sociale sostenibile del Bangladesh, segnatamente delle fasce più povere della sua popolazione, in particolare delle donne, tenendo conto del fatto che il Bangladesh fa attualmente parte dei paesi meno sviluppati;
- 2) creare condizioni favorevoli all'incremento e allo sviluppo del commercio bilaterale fra le parti in conformità dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e aiutare il Bangladesh a diversificare il suo potenziale di produzione;
- 3) promuovere gli investimenti e i vincoli economici, tecnici e culturali nell'interesse di entrambe le parti;
- 4) cercare di equilibrare le politiche finalizzate ad una crescita economica sostenibile, allo sviluppo sociale e alla tutela e alla conservazione dell'ambiente naturale.

*Articolo 3***Cooperazione allo sviluppo**

1. Le parti riconoscono che la Comunità può contribuire maggiormente, in termini di volume e di impatto, alle iniziative finalizzate allo sviluppo del Bangladesh, segnatamente nel settore, di importanza strategica, della lotta contro la povertà. Se del caso, le donne saranno poste al centro di questo tipo di attività.

In considerazione di quanto precede, in conformità delle politiche e delle normative comunitarie e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per la cooperazione, le parti decidono di sviluppare la cooperazione nell'ambito di una strategia chiara e di un dialogo volto a concordare le priorità d'intervento, ricercando efficacia e sostenibilità.

2. Le parti riconoscono la necessità di rivolgere maggiore attenzione, intensificando la cooperazione, alla lotta contro la tossicomania e l'aids, tenendo conto del lavoro svolto al riguardo dagli organismi internazionali. La cooperazione tra le parti comprenderà, fra l'altro, i seguenti aspetti:

- a) prevenzione, controllo e riduzione dell'aids mediante il potenziamento delle attività di informazione e di educazione sanitaria;
- b) potenziamento dei servizi sanitari e delle strutture terapeutiche per i malati di aids; formazione, istruzione, promozione della salute e riabilitazione dei tossicodipendenti;
- c) compresi i progetti volti a reinserire questi ultimi nel contesto lavorativo e sociale;

d) scambio di tutte le informazioni pertinenti, garantendo un'adeguata protezione dei dati personali.

3. Le parti si accertano che le azioni intraprese nel quadro della cooperazione allo sviluppo siano compatibili con le strategie di sviluppo attuate sotto l'egida delle istituzioni di Bretton Woods.

*Articolo 4***Scambi e cooperazione commerciale**

1. Nei limiti delle rispettive competenze, le parti si impegnano a condurre gli scambi in conformità dell'accordo che istituisce l'OMC.

2. Ciascuna parte accetta di informare l'altra dell'apertura di procedimenti antidumping nei confronti dei prodotti di quest'ultima.

Nel pieno rispetto degli accordi OMC sulle misure antidumping e antisovvenzioni, le parti esaminano attentamente, facendo in modo che si possano tenere consultazioni, le osservazioni dell'altra parte riguardo ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni.

3. Le parti si impegnano inoltre a promuovere, nell'ambito delle rispettive legislazioni, l'espansione e la diversificazione degli scambi fra di esse. La cooperazione in questo campo mira a sviluppare e a diversificare il commercio nei due sensi cercando il modo di migliorare l'accesso al mercato.

4. Le parti si adoperano per:

- a) eliminare gli ostacoli agli scambi e adottare misure volte a migliorare la trasparenza, segnatamente sopprimendo, a tempo debito, gli ostacoli non tariffari, in funzione del lavoro svolto al riguardo dall'OMC e da altri organismi internazionali;
  - b) migliorare, nei limiti delle rispettive competenze, la cooperazione tra le rispettive autorità nel settore doganale, segnatamente per quanto riguarda la formazione professionale, la semplificazione e l'armonizzazione delle procedure doganali nonché la prevenzione, l'indagine e la repressione delle infrazioni doganali;
  - c) continuare ad esaminare le questioni relative al transito e alla riesportazione;
  - d) scambiare informazioni sugli sbocchi commerciali reciprocamente vantaggiosi, sulla cooperazione statistica e sulle questioni relative alla concorrenza;
  - e) garantire una tutela adeguata dei dati personali.
5. a) Il Bangladesh si impegna a prendere tutte le misure necessarie per favorire un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.
- b) Fatti salvi gli impegni assunti nel quadro dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs), il Bangladesh aderisce, entro e non oltre il 1° gennaio 2006, alle convenzioni internazionali sulla proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui al punto 1 dell'allegato II. La commissione mista può decidere di modificare detto termine previa richiesta debitamente motivata di una delle parti.

- c) Il Bangladesh si adopererà inoltre per aderire alle convenzioni internazionali sulla proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui al punto 2 dell'allegato II.
- d) Su richiesta, sarà fornita l'assistenza tecnica necessaria per consentire al Bangladesh di adempiere gli impegni e gli obblighi suddetti.

6. Nei limiti delle rispettive competenze, le parti convengono di adoperarsi per migliorare, su basi di reciprocità, gli scambi di informazioni e l'accesso ai rispettivi mercati delle commesse pubbliche. Al tal fine, la Comunità incoraggia il Bangladesh ad aderire all'accordo plurilaterale dell'OMC sugli appalti pubblici.

7. Per quanto riguarda i servizi di trasporto marittimo internazionale, le parti fanno il possibile per garantire l'effettiva applicazione del principio dell'accesso illimitato, su basi commerciali, al mercato e al traffico marittimo internazionale.

- a) Quanto precede non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dalla convenzione e dal codice di comportamento delle Nazioni Unite per le conferenze di linea applicabili a una delle parti contraenti del presente accordo. Le navi non conferenziate possono operare in concorrenza con quelle conferenziate fintantoché si attengono al principio di una concorrenza leale su base commerciale.
- b) Le parti ribadiscono l'impegno a mantenere un contesto di libera concorrenza, elemento fondamentale per gli scambi di merci secche e liquide alla rinfusa.

#### Articolo 5

##### Cooperazione nel settore dell'ambiente

1. Riconoscendo che la povertà è strettamente legata al degrado ambientale, le parti si impegnano a cooperare nel settore ambientale onde favorire una crescita economica sostenibile e uno sviluppo sociale, privilegiando il rispetto dell'ambiente naturale.

2. Si cercherà in particolare di:

- a) ridurre i rischi ambientali nelle zone soggette alle calamità e/o offrire una migliore protezione contro tali rischi, nonché di lottare contro l'erosione del suolo;
- b) elaborare un'efficace politica ambientale che preveda le opportune misure legislative e le risorse necessarie per attuarle, compresa la formazione, il potenziamento istituzionale e il trasferimento delle tecnologie ambientali appropriate;
- c) cooperare per lo sviluppo delle fonti energetiche sostenibili e non inquinanti, nonché per la soluzione dei problemi di inquinamento industriale e urbano;
- d) evitare le attività dannose per l'ambiente (specialmente nelle zone con un ecosistema fragile) sviluppando, nel contempo, il turismo come fonte sostenibile di reddito;

- e) valutare l'impatto ambientale, elemento fondamentale dei progetti di ricostruzione e di sviluppo in tutti i settori, sia nella fase di preparazione che in quella di attuazione;
- f) intensificare la cooperazione per conseguire gli obiettivi degli accordi ambientali multilaterali a cui entrambe le parti hanno aderito.

#### Articolo 6

##### Cooperazione economica

1. Le parti si impegnano, compatibilmente con le rispettive politiche e finalità e con i mezzi finanziari disponibili, a favorire una cooperazione economica reciprocamente vantaggiosa. Esse determinano di comune accordo, con vantaggi per entrambe e nei limiti delle rispettive competenze, i settori e le priorità dei programmi e delle attività di cooperazione economica nel quadro di una strategia di cooperazione ben definita.

2. Le parti decidono di collaborare per conseguire i seguenti vasti obiettivi:

- a) creare in Bangladesh un contesto economico favorevole alla competitività agevolando l'accesso al know-how e alla tecnologia comunitari, anche a livello di progettazione, imballaggio e norme, quali le norme di tutela dei consumatori e le norme ambientali, di nuovi materiali e di nuovi prodotti;
- b) agevolare i contatti tra gli operatori economici e prendere altre misure atte a promuovere gli scambi commerciali e gli investimenti;
- c) agevolare gli scambi di informazioni sulle politiche relative alle imprese e alle piccole e medie imprese (PMI), segnatamente al fine di migliorare il contesto per l'attività commerciale e gli investimenti e di favorire i contatti tra le PMI, onde promuovere gli scambi e aumentare le possibilità di cooperazione industriale;
- d) migliorare la formazione alla gestione in Bangladesh onde preparare gli operatori commerciali ad interagire in modo efficace con le imprese europee;
- e) promuovere il dialogo tra il Bangladesh e la Comunità sulla politica energetica e sui trasferimenti di tecnologia.

3. Nei limiti delle rispettive competenze, le parti si impegnano ad aumentare gli investimenti reciprocamente vantaggiosi creando un clima più propizio agli investimenti privati, instaurando condizioni più favorevoli ai trasferimenti di capitale e promuovendo, all'occorrenza, la conclusione di convenzioni per la promozione e la tutela degli investimenti tra gli Stati membri della Comunità e il Bangladesh.

#### Articolo 7

##### Cooperazione regionale

1. Le parti convengono che la cooperazione tra di esse potrà estendersi ad azioni avviate nell'ambito degli accordi di cooperazione conclusi con altri paesi della stessa regione, purché dette azioni siano compatibili con il presente accordo.

2. Pur senza escludere alcun settore, le parti decidono di rivolgere particolare attenzione alle seguenti azioni:

- a) assistenza tecnica (servizi di esperti esterni e formazione di personale tecnico ad alcuni aspetti pratici dell'integrazione);
- b) promozione del commercio intraregionale;
- c) sostegno alle istituzioni regionali, nonché a progetti e iniziative comuni di competenza di organizzazioni regionali quali l'Associazione dell'Asia meridionale per la cooperazione regionale (SAARC);
- d) sostegno agli studi riguardanti le questioni regionali/subregionali, compresi i trasporti, le comunicazioni, le questioni ambientali e la salute degli esseri umani e degli animali.

#### Articolo 8

### Cooperazione nel settore della scienza e della tecnologia

Compatibilmente con le rispettive politiche e competenze, le parti promuovono la cooperazione scientifica e tecnologica nei settori di comune interesse, comprese le norme e il controllo della qualità.

#### Articolo 9

### Precursori chimici della droga e riciclaggio del denaro sporco

1. Compatibilmente con le rispettive competenze e con le disposizioni giuridiche pertinenti, le parti decidono di collaborare per impedire lo sviamento dei precursori chimici della droga. Esse riconoscono inoltre la necessità di adoperarsi per combattere il riciclaggio del denaro sporco.

2. Le parti prenderanno in considerazione la possibilità di ricorrere a misure speciali volte a combattere la coltivazione, la produzione e il commercio illecito di droga, stupefacenti e sostanze psicotrope, nonché a misure di prevenzione e di riduzione della tossicomania. La cooperazione in questo settore potrà comprendere:

- a) l'assistenza per la formazione e la riabilitazione dei tossicodipendenti;
- b) misure volte a promuovere altre forme di sviluppo economico;
- c) scambi di informazioni pertinenti, fatta salva un'adeguata protezione dei dati personali.

#### Articolo 10

### Sviluppo delle risorse umane

Le parti convengono che lo sviluppo delle risorse umane è parte integrante dello sviluppo economico e sociale.

Le parti ribadiscono la necessità di tutelare i diritti fondamentali dei lavoratori tenendo conto dei principi contenuti negli strumenti pertinenti dell'Organizzazione internazionale del lavoro, tra cui quelli relativi al divieto del lavoro forzato e minorile, alla libertà di associazione, al diritto di organizzazione e di negoziati collettivi ed al principio di non discriminazione.

Le parti riconoscono che sviluppando l'istruzione e le competenze e migliorando il tenore di vita delle fasce svantaggiate

della popolazione, segnatamente le donne, si contribuirà a creare un contesto economico e sociale favorevole.

#### Articolo 11

### Informazione, cultura e comunicazione

Le parti collaborano, nell'ambito delle rispettive competenze, nei settori dell'informazione, della cultura e delle comunicazioni per instaurare un clima di maggiore comprensione e consolidare i legami esistenti tra di esse, anche attraverso studi e assistenza tecnica per la salvaguardia del patrimonio culturale.

Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione in settori quali le telecomunicazioni, la società dell'informazione e le applicazioni multimediali, che contribuiscono a stimolare lo sviluppo economico e il commercio.

Le parti ritengono che la cooperazione in questo settore, nell'ambito delle rispettive competenze, potrebbe agevolare:

- a) l'elaborazione di una normativa e di una politica in materia di telecomunicazioni;
- b) le comunicazioni mobili;
- c) la società dell'informazione, compresa la promozione dei sistemi globali di navigazione via satellite;
- d) le tecnologie multimediali per le telecomunicazioni;
- e) le reti e le applicazioni telematiche (trasporti, sanità, istruzione, ambiente).

#### Articolo 12

### Commissione mista

1. Le parti decidono di creare una commissione mista incaricata di:

- a) garantire il buon funzionamento e la corretta attuazione dell'accordo;
- b) stabilire le priorità in relazione agli obiettivi dell'accordo;
- c) formulare raccomandazioni per promuovere gli obiettivi dell'accordo.

Saranno inserite disposizioni relative alla frequenza e alla sede delle riunioni, alla presidenza e alla creazione di sottogruppi.

2. La commissione mista è composta da alti funzionari di entrambe le parti. Essa si riunisce di norma ogni anno, alternativamente a Bruxelles e a Dacca, a una data fissata di comune accordo. Le parti possono indire di concerto riunioni straordinarie.

3. La commissione mista può istituire sottogruppi specializzati per assisterla nello svolgimento dei propri compiti e coordinare l'elaborazione e l'attuazione di progetti e programmi nel quadro dell'accordo.

4. L'ordine del giorno delle riunioni della commissione mista è concordato tra le parti.

5. Le parti decidono altresì di affidare alla commissione mista il compito di garantire il corretto funzionamento di tutti gli accordi settoriali già conclusi o che potrebbero essere conclusi tra la Comunità e il Bangladesh.

*Articolo 13***Consultazioni**

Considerati gli obiettivi del presente accordo, le parti riconoscono quanto sia importante consultarsi sulle questioni internazionali, economiche e commerciali di reciproco interesse.

*Articolo 14***Clausola evolutiva**

Le parti possono migliorare, di concerto, il presente accordo al fine di sviluppare la cooperazione e di completarla mediante accordi su settori o attività specifici.

Ciascuna delle parti può formulare suggerimenti per estendere il campo della cooperazione, tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'applicare il presente accordo.

*Articolo 15***Altri accordi**

Fatte salve le pertinenti disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, né il presente accordo né qualsivoglia azione intrapresa ai sensi dello stesso pregiudicano in alcun modo la possibilità per gli Stati membri dell'Unione europea di avviare attività bilaterali con il Bangladesh nell'ambito della cooperazione economica e allo sviluppo o di concludere, se del caso, nuovi accordi di cooperazione economica e allo sviluppo con questo paese.

*Articolo 16***Mancata esecuzione dell'accordo**

1. Qualora una parte ritenga che l'altra sia venuta meno agli obblighi assunti nel quadro dell'accordo, può prendere le misure del caso.
2. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce all'altra parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti.
3. Nella scelta delle misure, si dovranno privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento dell'accordo. Le misure decise verranno comunicate senza indugio all'altra parte e, se quest'ultima lo richiede, saranno oggetto di consultazioni.

*Articolo 17***Agevolazioni**

Per favorire la cooperazione nel quadro del presente accordo, le autorità del Bangladesh concedono ai funzionari e agli esperti della CE incaricati di attuare la cooperazione le garanzie e le agevolazioni necessarie per l'espletamento delle loro attività. Disposizioni particolareggiate al riguardo figureranno in uno scambio di lettere a parte.

*Articolo 18***Applicazione territoriale**

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi indicate, e, dall'altra, al territorio della Repubblica popolare del Bangladesh.

*Articolo 19***Allegati**

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

*Articolo 20***Entrata in vigore e rinnovo**

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data della notifica, ad opera delle parti, dell'espletamento delle procedure all'uopo necessarie.
2. Il presente accordo è concluso per un periodo di cinque anni. Esso è rinnovato automaticamente di anno in anno a condizione che nessuna delle parti lo denunci sei mesi prima della scadenza.

*Articolo 21***Testi facenti fede**

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e bangladese, tutti i testi facenti ugualmente fede.


EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.  
 TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.  
 ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.  
 ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφωντες πληρεξούσιοι έθηκεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα συμφωνία.  
 IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.  
 EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au présent accord.  
 IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le proprie firme in calce al presente accordo.  
 TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben gesteld.  
 EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente acordo.  
 TÄMÄN VAKUUDEKSI ALLA MAINITUT täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.  
 TILL BEVIS HÄRAV har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat detta avtal.

সাক্ষী হিসেবে নিম্নে বর্ণিত সম্পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিগণ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেন।

Hecho en Bruselas, el veintidós de mayo del año dos mil.  
 Udfærdiget i Bruxelles den toogtyvende maj to tusind.  
 Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten Mai zweitausend.  
 Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι δύο Μαΐου δύο χιλιάδες.  
 Done at Brussels on the twenty-second day of May in the year two thousand.  
 Fait à Bruxelles, le vingt-deux mai deux mille.  
 Fatto a Bruxelles, addì ventidue maggio duemila.  
 Gedaan te Brussel, de tweeëntwintigste mei tweeduizend.  
 Feito em Bruxelas, em vinte e dois de Maio de dois mil.  
 Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenätoisena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhatta.  
 Som skedde i Bryssel den tjuogoandra maj tjugohundra.

২২শে মে ২০০০ সালে ব্রাসেলসে স্বাক্ষরিত

Por la Comunidad Europea  
For Det Europæiske Fællesskab  
Für die Europäische Gemeinschaft  
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα  
For the European Community  
Pour la Communauté européenne  
Per la Comunità europea  
Voor de Europese Gemeenschap  
Pela Comunidade Europeia  
Euroopan yhteisön puolesta  
På Europeiska gemenskapens vägnar



গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে :



—

## ALLEGATO I

**Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 4, paragrafo 5, dell'accordo**

Nel quadro dell'accordo, le parti convengono che la «proprietà intellettuale, industriale e commerciale» comprende, in particolare, i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore per i programmi informatici, e i diritti connessi, i marchi commerciali e di servizi, le indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine, i disegni e i modelli industriali, i brevetti, le topografie di circuiti integrati, la tutela sui generis delle informazioni riservate nonché la protezione contro la concorrenza sleale.

## ALLEGATO II

**Convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all'articolo 4, paragrafo 5**

1. Il paragrafo 5, lettera b), dell'articolo 4 riguarda le seguenti convenzioni multilaterali:
  - convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, riveduta da ultimo a Parigi (atto di Parigi, 1971),
  - accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, riveduto da ultimo a Stoccolma (atto di Stoccolma del 1967),
  - protocollo relativo all'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989),
  - convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961),
  - trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Unione PCT) modificato nel 1984,
  - trattato sul diritto dei marchi (Ginevra, 1994).
2. Il paragrafo 5, lettera c), dell'articolo 4 riguarda le seguenti convenzioni multilaterali:
  - accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi (atto di Ginevra del 1977),
  - trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microorganismi ai fini della procedura in materia di brevetti (1977),
  - convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV), riveduta a Ginevra (atto di Ginevra del 1991),
  - trattato OMPI sui diritti d'autore (Ginevra, 1996),
  - trattato OMPI sugli artisti interpreti o esecutori e i produttori di registrazioni sonore (Ginevra, 1996).
3. La commissione mista può decidere di estendere l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, lettere b) e c), ad altre convenzioni multilaterali.

## ALLEGATO III

**Dichiarazione interpretativa relativa all'articolo 16 mancata esecuzione dell'accordo**

- a) Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione pratica del presente accordo, le parti convengono che per «casi particolarmente urgenti» ai sensi dell'articolo 16 s'intendono le violazioni di una clausola sostanziale dell'accordo ad opera di una delle parti. La violazione di una clausola sostanziale dell'accordo consiste:
  - in una denuncia dell'accordo non autorizzata dalle norme generali del diritto internazionale o
  - nell'inosservanza degli elementi fondamentali dell'accordo di cui all'articolo 1.
- b) Le parti convengono che per «misure del caso» ai sensi dell'articolo 16 s'intendono le misure prese in conformità del diritto internazionale. Qualora una parte prenda una misura in uno dei casi particolarmente urgenti ai sensi dell'articolo 16, l'altra parte può invocare la procedura di composizione delle controversie.

**Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica popolare del Bangladesh sul partenariato e sullo sviluppo**

Lo scambio degli strumenti di notifica dell'espletamento delle procedure necessarie all'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica popolare del Bangladesh sul partenariato e sullo sviluppo, firmato a Bruxelles il 22 maggio 2000, ha avuto luogo il 28 febbraio 2001; l'accordo è quindi entrato in vigore, conformemente all'articolo 20, il 1° marzo 2001.

---

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 2001

**concernente l'assegnazione di quantitativi di sostanze controllate consentite per usi essenziali nella Comunità nel 2001 ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono**

[notificata con il numero C(2000) 4153]

(I testi in lingua spagnola, tedesca, inglese, francese, italiana, olandese, portoghese, finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/333/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono <sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 3, 4 e 7,

considerando quanto segue:

(1) A causa del preoccupante stato dello strato di ozono la Comunità ha già proceduto ad eliminare gradualmente la produzione e il consumo di alcune sostanze controllate.

(2) Devono essere decisi gli usi essenziali per i clorofluorocarburi, per gli altri clorofluorocarburi completamente alogenati, gli halon, il tetracloruro di carbonio, l'1,1,1 tricloroetano e gli idrobromofluorocarburi, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 e dell'articolo 4, paragrafo 4.

(3) I criteri per valutare gli usi essenziali sono conformi alla decisione IV/25 adottata dalle parti del protocollo di Montreal che prevedono quanto segue:

I. L'uso di una sostanza controllata si definisce «essenziale» solo se:

A. È necessario per la salute e la sicurezza, oppure riveste un'importanza cruciale per il funzionamento della società (ivi compresi gli aspetti culturali e intellettuali);

B. Non vi sono succedanei o alternative praticabili dal punto di vista tecnico ed economico e accettabili dal punto di vista dell'ambiente e della salute.

II. L'eventuale produzione e consumo di una sostanza controllata sono consentiti per gli usi essenziali solo se:

A. Sono state adottate tutte le misure possibili dal punto di vista economico per ridurre al minimo l'uso essenziale delle sostanze controllate e le corrispondenti emissioni;

B. Non esistono riserve di sostanze controllate nuove e riciclate sufficienti per quantità e qualità tenuto conto del fabbisogno di tali sostanze nei paesi in via di sviluppo.

(4) La decisione XI/14 adottata dalle parti del protocollo di Montreal autorizza i livelli di produzione e consumo necessari a soddisfare gli usi essenziali di sostanze controllate per gli inalatori-dosatori adoperati per la cura dell'asma e di altre broncopneumopatie ostruttive croniche.

(5) La decisione XI/17 adottata dalle parti del protocollo di Montreal autorizza la produzione e il consumo necessari a soddisfare gli usi essenziali di sostanze controllate per gli usi di laboratorio e di analisi elencati nell'allegato IV della relazione sulla settima riunione delle parti, alle condizioni di cui all'allegato II della relazione sulla sesta riunione delle parti e alla decisione VII/11.

(6) Il gruppo di valutazione economica e tecnologica del protocollo di Montreal ha segnalato nella relazione dell'aprile 2000 che le scorte di CFC della Comunità europea sono aumentate e ne ha raccomandato la riduzione di pari passo con la diminuzione degli inalatori-dosatori che utilizzano CFC.

(7) La Commissione ha pubblicato una comunicazione <sup>(2)</sup> destinata agli utilizzatori di sostanze controllate utilizzate per usi essenziali nell'Unione europea nel 2001, ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 ed ha ricevuto richieste relative a quantitativi di sostanze controllate per usi essenziali per il 2001.

<sup>(1)</sup> GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 224 del 5.8.2000, pag. 16.

- (8) Nel quadro delle procedure di designazione e valutazione per gli usi essenziali previsti dal protocollo di Montreal, le parti devono individuare gli utilizzatori che possono giovare dei suddetti usi essenziali nel 2001.
- (9) La Commissione rilascia licenze agli utilizzatori individuati, conformemente agli articoli 3, 4 e 7, e alla procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2037/2000.
- (10) Nell'ambito del quadro tracciato, un produttore può essere autorizzato dalla autorità competente dello Stato membro in cui viene effettuata la produzione in questione a produrre le sostanze controllate necessarie a soddisfare le richieste di licenze presentate dagli utilizzatori individuati. L'autorità competente dello Stato membro interessato notifica a sua volta con congruo anticipo alla Commissione tutte le autorizzazioni eventualmente rilasciate.
- (11) La decisione XI/17 delle parti del protocollo di Montreal prevede che siano stabiliti quantitativi massimi complessivi per gli usi essenziali di laboratorio e di analisi di sostanze controllate autorizzati nella Comunità europea per il 2001.
- (12) L'elenco degli usi essenziali e le quantità delle sostanze controllate figurano nell'allegato, per informazione dei produttori e degli utilizzatori.
- (13) Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2037/2000,

3M Health Care Ltd  
Mr Brian Edwards  
3M House  
Morley Street  
Loughborough  
LE11 1EP  
United Kingdom

Aventis  
Mr Bob Netrefa  
London Road  
Holmes Chapel  
CW4 8BE  
United Kingdom

Bespak PLC  
Mr Chris Halley  
North Lynn Industrial Estate  
King's Lynn  
PE30 2JJ  
United Kingdom

Boehringer Ingelheim GmbH  
J. Pink  
D-55216 Ingelheim am Rhein

CCL Pharmaceuticals Ltd  
Ms C. King  
Astmoor Industrial Estate  
9 Arkwright Road  
Runcorn  
Cheshire  
WA7 1NU  
United Kingdom

Chiesi Farmaceutici SpA  
Dr. P. Chiesi  
Via Palermo, 26/A  
I-43100 Parma

Edwards Life Sciences  
Dr. A. Bronkhorst  
Energieaan 3  
PO Box 169  
5400 AD Uden  
Nederland

Glaxo SmithKline  
Mr Barry Rosenthal  
Speke  
Liverpool  
L24 9JD  
United Kingdom

IG Sprühtechnik GmbH  
F. Guck  
Im Hemmet 1  
D-79664 Wehr

Jaba Farmacêutica SA  
Ana Maria Baptista de Almeida  
Rua da Tapada Grande n.º 2  
Abrunheira  
P-2710-089 Sintra

Laboratorio Aldo Unión SA  
Dr. J. Sabater Sanmartí  
Baronesa de Maldà 73  
Esplugues de Llobregat  
E-08950 Barcelona

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

L'articolo 5 elenca le imprese che possono giovare degli usi essenziali per proprio conto nel 2001 per la fabbricazione di dosatori-inalatori e per il rivestimento di materiale per la chirurgia cardiovascolare.

#### Articolo 2

L'allegato indica i quantitativi totali di sostanze controllate consentite per gli usi essenziali nel 2001.

#### Articolo 3

La Commissione rilascia licenze per l'acquisto da produttori comunitari e l'importazione di sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e analisi entro i massimali stabiliti nella parte B dell'allegato.

#### Articolo 4

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001.

#### Articolo 5

Le imprese che possono giovare degli usi essenziali per proprio conto nel 2001 per la fabbricazione di dosatori-inalatori e per il rivestimento di materiale per la chirurgia cardiovascolare sono:

Norton Waterford Ltd  
Mr Jim Kennedy  
Unit 301 Industrial Park  
Waterford  
Ireland

Orion Corporation  
Mr Pasi Salokangas  
Orionintie 1  
FIN-02200 Espoo

Schering-Plough Labo NV  
Dhr P. Gyselinck  
Industriepark 30  
B-2220 Heist-op-den-Berg

Valeas SpA Pharmaceuticals  
Dr. Virgilio Bernareggi  
Via Vallisneri, 10  
I-20133 Milano

Valois SA  
M. Salim Haffar  
50, avenue de l'Europe  
F-78160 Marly-Le-Roi

VARI  
Dr. Bruno Boccardo  
Via del Pino, 10  
I-23854 Olginate.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2001.

*Per la Commissione*  
Margot WALLSTRÖM  
*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

## A. USO MEDICO

Produzione di inalatori-dosatori per la cura dell'asma e di altre broncopneumopatie ostruttive croniche

[in kg (CFC)]

Impresa	Quote per il 2001
3M (UK)	
Aventis (UK)	
Bespak (UK)	
Boehringer (D)	
CCL Pharmaceuticals (UK)	
Chiesi (I)	
Glaxo SmithKline (UK)	
IG Sprühtechnik (D)	
Jaba Farmacêutica (P)	
Lab. Aldo-Unión (E)	
Norton (IRL)	
Orion (FIN)	
Schering-Plough (B)	
Valeas (I)	
Valois (F)	
VARI (I)	
Totale	2 614 662

## B. USI DI LABORATORIO

Quantitativi totali di sostanze controllate che possono essere prodotti o importati per uso di laboratorio o per analisi nel 2001

(in kg)

Sostanze controllate	Quantitativi massimi
CFC	160 000
Tetracloruro di carbonio	190 000
1,1,1 tricloroetano	18 000
Altri (altri CFC, halon, HBFC)	420

Gli utilizzatori e i fornitori di sostanze chimiche per laboratorio devono fare domanda di autorizzazione alla Commissione per acquistare o importare sostanze controllate ai sensi della presente esenzione per gli usi essenziali. Il quantitativo totale di ciascuna sostanza autorizzata per il 2001 per usi di laboratorio e per analisi non deve superare i quantitativi massimi di cui sopra

## C. MATERIALI PER LA CHIRURGIA CARDIOVASCOLARE

(in kg)

Sostanze controllate	Quantità
CFC 113	100